

Gazzetta ufficiale

C 212

dell'Unione europea

49º anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

2 settembre 2006


<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2006/C 212/01	Cause riunite C-182/03 e C-217/03: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 giugno 2006 — Regno del Belgio, Forum 187 ASBL/Commissione (Aiuto di Stato — Regime di aiuti esistente — Regime fiscale dei centri di coordinamento con sede in Belgio — Ricorso di un'associazione — Ricevibilità — Decisione della Commissione secondo la quale tale regime non costituisce un aiuto — Cambiamento di valutazione della Commissione — Art. 87, n. 1, CE — Tutela del legittimo affidamento — Princípio generale di uguaglianza)	1
2006/C 212/02	Causa C-205/03 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 luglio 2006 — Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), già Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Concorrenza — Enti di gestione del sistema sanitario nazionale spagnolo — Prestazioni di assistenza — Concetto di «impresa» — Condizioni di pagamento imposte ai fornitori di materiale sanitario)	1
2006/C 212/03	Causa C-399/03: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea (Aiuto di Stato — Regime di aiuti esistente — Regime fiscale dei centri di coordinamento con sede in Belgio — Competenza del Consiglio)	2
2006/C 212/04	Causa C-212/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaus Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasilis, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) (Direttiva 1999/70/CE — Clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Nozioni di «contratti successivi» e di «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo di tali contratti — Misure di prevenzione degli abusi — Sanzioni — Portata dell'obbligo di interpretazione conforme)	2

IT

2

(segue)

2006/C 212/05	Causa C-308/04 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 giugno 2006 — SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Elettrodi di grafite — Art. 81, n. 1, CE — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio del non bis in idem)	3
2006/C 212/06	Cause riunite C-393/04 e C-41/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Air Liquide Industries Belgium SA/Ville de Seraing (causa C-393) e Province de Liège (causa C-41/05) (Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Esenzione dalle tasse comunale e provinciale — Effetti dell'art. 88, n. 3, CE — Tasse d'effetto equivalente — Imposizioni interne)	4
2006/C 212/07	Cause riunite C-439/04 e C-444/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Axel Kittel/Stato belga (Sesta direttiva IVA — Deduzione dell'IVA pagata a monte — Frodi mediante operazioni «carosello» — Contratto di vendita inficiato da nullità assoluta nel diritto interno)	4
2006/C 212/08	Causa C-487/04: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CE) del Consiglio n. 1255/1999 e della Commissione n. 2799/1999 — Latte e prodotti lattiero-caseari — Latte scremato in polvere — Sistema di rintracciabilità del latte scremato in polvere)	5
2006/C 212/09	Causa C-494/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Heintz van Landewijck SARL/Staatssecretaris van Financiën (Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Bolli fiscali — Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 27 — Scomparsa di bolli di accisa)	5
2006/C 212/10	Causa C-24/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 giugno 2006 — August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio tridimensionale — Forma tridimensionale di una caramella di colore marrone chiaro — Carattere distintivo)	6
2006/C 212/11	Causa C-25/05 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2006 — August Storck KG/Ufficio dell'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio figurativo — Rappresentazione di una confezione di caramella di colore dorato — Carattere distintivo)	7
2006/C 212/12	Causa C-53/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE — Diritto di autore — Diritto di noleggio e di prestito — Mancata attuazione nel termine prescritto)	7
2006/C 212/13	Causa C-154/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — J. J. Kersbergen-Lap, D. Dams-Schipper/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nonché allegato II bis — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Prestazione olandese a favore dei giovani disabili — Non esportabilità)	8
2006/C 212/14	Causa C-251/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) — Talacre Beach Caravan Sales Ltd/Commissioners of Customs & Excise (Sesta direttiva IVA — Art. 28 — Esenzione con rimborso della tassa pagata — Vendita di beni soggetti ad aliquota zero attrezzati con beni soggetti ad aliquota standard — Case mobili — Cessione unica)	8



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2006/C 212/15	Causa C-238/06: Ricorso proposto il 29 maggio 2006 dalla Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 15 marzo 2006, causa T-129/04, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	9
2006/C 212/16	Causa C-241/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht il 30 maggio 2006 — Lämmerzahl GmbH/Frei Hansestadt Bremen	10
2006/C 212/17	Causa C-242/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 29 maggio 2006 — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie e T. Sahin contro la sentenza 30 maggio 2005 del rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Rotterdam, causa AWB 04/45792	10
2006/C 212/18	Causa C-243/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di commercio di Charleroi (Belgio) il 30 maggio 2006 — SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens/Fédération Internationale de Football Association (FIFA)	11
2006/C 212/19	Causa C-246/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna) il 2 giugno 2006 — Josefa Velasco Navarro/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)	11
2006/C 212/20	Causa C-250/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 6 giugno 2006 — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SA, Société intercommunale pour la Diffusion de la Télévision Bruxelles Wolu TV ASBL/Etat belge	12
2006/C 212/21	Causa C-251/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz il 6 giugno 2006 — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr	13
2006/C 212/22	Causa C-254/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 7 giugno 2006 — Zürich Versicherungs-Gesellschaft/Bureau Benelux des marques	13
2006/C 212/23	Causa C-255/06 P: Ricorso proposto il 6 giugno 2006 dalla Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 marzo 2006, causa T-367/03, Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	14
2006/C 212/24	Causa C-257/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 13 giugno 2006 — Roby Profumi Srl/Comune di Parma	14
2006/C 212/25	Causa C-260/06, Causa C-261/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Montpellier (Francia) il 15 giugno 2006 — Ministère public/Daniel Pierre Raymond Escalier e Jean Louis François Bonnarel	14
2006/C 212/26	Causa C-262/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 giugno 2006 — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland	15
2006/C 212/27	Causa C-265/06: Ricorso presentato il 14 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	15
2006/C 212/28	Causa C-268/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 giugno 2006 — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport	16
2006/C 212/29	Causa C-270/06: Ricorso presentato il 20 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria	17




<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2006/C 212/30	Causa C-272/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Angers (Francia) il 26 giugno 2006 — EARL Mainelvo/Denkavit France SARL	18
2006/C 212/31	Causa C-273/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 22 giugno 2006 — Auto Peter Petschenig GmbH./Toyota Frey Austria GmbH	18
2006/C 212/32	Causa C-274/06: Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — Commissione/Spagna	19
2006/C 212/33	Causa C-275/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid (Spagna) il 26 giugno 2006 — Productores de Música de España/Telefónica de España S.A.U.	19
2006/C 212/34	Causa C-277/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 26 giugno 2006 — Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas	20
2006/C 212/35	Causa C-278/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 26 giugno 2006 — Manfred Otten/Landwirtschaftskammer Niedersachsen	20
2006/C 212/36	Causa C-279/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Madrid (Spagna) il 27 giugno 2006 — CEPSA, Estaciones de servicio S.A./L.V. Tobar e Hijos, SL	21
2006/C 212/37	Causa C-282/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 28 giugno 2006 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)/Miloslav Lev	22
2006/C 212/38	Causa C-283/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zala Megyei Bíróság (Repubblica d'Ungheria) il 29 giugno 2006 — KÖGAZ Rt., E-ON IS Hungary Kft., E-ON DÉDÁSZ Rt., Schneider Electric Hungária Rt., TESCO Áruházak Rt., OTP Garancia Bíztosító Rt., OTP Bank Rt., ERSTE Bank Hungary Rt e Vodafone Magyarország Mobil Távözlési Rt./Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője	23
2006/C 212/39	Causa C-286/06: Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	23
2006/C 212/40	Causa C-297/06: Ricorso presentato il 4 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	24
2006/C 212/41	Causa C-299/06: Ricorso presentato il 4 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	24
2006/C 212/42	Causa C-313/06: Ricorso presentato il 19 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	25
2006/C 212/43	Causa C-317/06: Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	25
2006/C 212/44	Causa C-318/06: Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran-duca di Lussemburgo	26
2006/C 212/45	Causa C-320/06: Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	26
2006/C 212/46	Causa C-321/06: Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Gran-duca di Lussemburgo	26



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<i>Pagina</i>
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
2006/C 212/47	Causa T-304/02: Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2006 — Hoek Loos/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese dei gas tecnici e medicali — Fissazione dei prezzi — Calcolo dell'importo delle ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento)	27
2006/C 212/48	Cause riunite T-391/03 e T-70/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2006 — Franchet e Byk/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF) — Eurostat — Rifiuto di accesso — Attività ispettive e di indagine — Procedimenti giudiziari — Diritti della difesa)	27
2006/C 212/49	Causa T-45/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2006 — Tzirani/Commissione (Dipendenti — Promozione — Copertura di un posto A2 — Rigetto della candidatura — Principio di legittimità)	28
2006/C 212/50	Causa T-88/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2006 — Tzirani/Commissione (Funzionari — Promozione — Nomina ad un posto A 2 — Rigetto di candidatura — Assenza di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Violazione delle norme di nomina dei funzionari di grado A 1 e A 2)	28
2006/C 212/51	Causa T-177/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2006 — easyJet/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara compatibile con il mercato comune un'operazione di concentrazione — Ricorso presentato da un terzo — Ricevibilità — Mercati del trasporto aereo — Impegni)	29
2006/C 212/52	Causa T-306/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2006 — Volkswagen/UAMI (CLIMATIC) («Marchio comunitario — Rifiuto parziale di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)	29
2006/C 212/53	Causa T-129/06: Ricorso presentato il 26 aprile 2006 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione	29
2006/C 212/54	Causa T-161/06: Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — ARBOS/Commissione	30
2006/C 212/55	Causa T-162/06: Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Kronoply/Commissione	30
2006/C 212/56	Causa T-169/06: Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Charlott/UAMI — Charlot (marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition»)	31
2006/C 212/57	Causa T-170/06: Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Alrosa/Commissione	31
2006/C 212/58	Causa T-171/06: Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON)	32
2006/C 212/59	Causa T-175/06: Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Coca-Cola Company/UAMI — Azienda Agricola San Polo (MEZZOPANE)	33
2006/C 212/60	Causa T-177/06: Ricorso presentato il 3 luglio 2006 — Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30/Commissione delle Comunità europee	33
2006/C 212/61	Causa T-180/06: Ricorso presentato il 7 luglio 2006 — Fränkischer Weinbauverband/UAMI (marchio tridimensionale «Bocksbeutel»)	34



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2006/C 212/62	Causa T-181/06: Ricorso presentato il 6 luglio 2006 — Repubblica Italiana/Commissione	34
2006/C 212/63	Causa T-182/06: Ricorso presentato il 12 luglio 2006 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione	35
2006/C 212/64	Causa T-183/06: Ricorso proposto l'11 luglio 2006 — Repubblica portoghese/Commissione	36
2006/C 212/65	Causa T-184/06: Ricorso presentato il 14 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/ Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory	36
2006/C 212/66	Causa T-185/06: Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — L'Air Liquide SA/Commissione	37
2006/C 212/67	Causa T-186/06: Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Solvay/Commissione	38
2006/C 212/68	Causa T-187/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Schräder/UCVV (SUMCOL 01)	39
2006/C 212/69	Causa T-189/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Arkema France/Commissione	39
2006/C 212/70	Causa T-190/06: Ricorso presentato il 19 luglio 2006 — Total e Elf Aquitaine/Commissione	40
2006/C 212/71	Causa T-191/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — FMC Foret/Commissione delle Comunità europee	41
2006/C 212/72	Causa T-192/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Caffaro/Commissione	42
2006/C 212/73	Causa T-194/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — SNIA/Commissione	43
2006/C 212/74	Causa T-195/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Solvay Solexis/Commissione	43
2006/C 212/75	Causa T-196/06: Ricorso presentato il 19 luglio 2006 — Edison/Commissione	44
2006/C 212/76	Causa T-197/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — FMC/Commissione	45
2006/C 212/77	Causa T-199/06: Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Akzo Nobel e altri/Commissione	45
2006/C 212/78	Causa T-159/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 29 giugno 2006 — UNIPOR-Ziegel-Marketing/UAMI — Dörken (DELTA)	46
2006/C 212/79	Causa T-217/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2006 — Marker Völk/UAMI — Icon Health & Fitness Italia (MOTION)	46
2006/C 212/80	Causa T-18/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 5 luglio 2006 — Deutsche Telekom/UAMI (Alles, was uns verbindet)	46
2006/C 212/81	Causa T-43/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2006 — Cofira-Sac/Commissione	46
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA		
2006/C 212/82	Causa F-12/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 luglio 2006 — Tas/Commissione (Assunzione — Concorso generale — Requisiti di ammissione — Mancata ammissione alle prove — Diplomi — Qualifica professionale — Parità di trattamento)	47
2006/C 212/83	Causa F-18/05: Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Prima Sezione) 12 luglio 2006 — D/Commissione (Malattia professionale — Domanda di riconoscimento dell'origine professionale dell'aggravamento della malattia di cui soffre il ricorrente)	47



2006/C 212/84	Causa F-5/06: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 — E/Commissione (Dipendenti — Legittimità dei procedimenti interni — Comportamento assertivamente colposo di dipendenti nell'ambito di una procedimento disciplinare e di un procedimento per il riconoscimento dell'origine professionale di una malattia — Riparazione del danno — Ricevibilità — Interesse ad agire — Atto confermativo)	48
2006/C 212/85	Causa F-68/06: Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Bakema/Commissione	48
2006/C 212/86	Causa F-75/06: Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Lofaro/Commissione	48
2006/C 212/87	Causa F-9/05: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica 13 luglio 2006 — Lacombe/Consiglio	49

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2006/C 212/88	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 190 del 12.8.2006	50
---------------	---	----



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 giugno 2006 —
Regno del Belgio, Forum 187 ASBL/Commissione**

(Cause riunite C-182/03 ⁽¹⁾ e C-217/03 ⁽²⁾)

(Aiuto di Stato — Regime di aiuti esistente — Regime fiscale dei centri di coordinamento con sede in Belgio — Ricorso di un'associazione — Ricevibilità — Decisione della Commissione secondo la quale tale regime non costituisce un aiuto — Cambiamento di valutazione della Commissione — Art. 87, n. 1, CE — Tutela del legittimo affidamento — Principio generale di uguaglianza)

(2006/C 212/01)

Lingua processuale: il francese

impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione.

- 2) Per il resto, il ricorso della Forum 187 ASBL è respinto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese nella causa C-182/03 e alla metà delle spese della Forum 187 ASBL nella causa C-217/03.
- 4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese nelle cause C-182/03 R e C-217/03 R.

⁽¹⁾ GU C 135 del 7.6.2003.⁽²⁾ (T-276/02 - GU C 289 del 23.11.2002).

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente sig.ra A. Snoecx, successivamente sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agenti, assistite dai sigg. B. van de Walle de Ghelcke, J. Wouters e P. Kelley, avocat) (causa C-182/03)

Forum 187 ASBL (rappresentanti: sigg. A. Sutton e J. Killick, barristers) (causa C-217/03)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet, R. Lyal e V. Di Bucci, in qualità di agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee C(2003) def., del 17 febbraio 2003, avente ad oggetto il regime di aiuti istituito dal Regno del Belgio a favore dei centri di coordinamento istituiti in Belgio, nella parte in cui non autorizza il rinnovo in corso delle autorizzazioni di centri

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 luglio 2006 — Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), già Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-205/03 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Enti di gestione del sistema sanitario nazionale spagnolo — Prestazioni di assistenza — Concetto di «impresa» — Condizioni di pagamento imposte ai fornitori di materiale sanitario)

(2006/C 212/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/757/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio, è annullata nella parte in cui essa non prevede misure transitorie per i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell'autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione

Parti

Ricorrente: Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), già Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (rappresentanti: sigg. J.-R. Garcia Gallardo Gil-Fournier e D. Domínguez Pérez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e F. Castillo de la Torre, agenti, assistiti dai sigg. J. Rivas de Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, abogados)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (rappresentanti: sig. M. Bethell, agente, assistito dal sig. G. Barling, QC), Regno di Spagna (rappresentanti: sig.re N. Díaz Abad e L. Fraguas Gadea, nonché sig. F. Díez Moreno, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 4 marzo 2003, causa T-319/99, FENIN/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso d'annullamento della ricorrente contro la decisione della Commissione 26 agosto 1999 (SG (99) D/7.040), recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente contro gli organismi gestori del sistema sanitario pubblico spagnolo e vertente sulle condizioni di pagamento imposte da detti organismi ai loro fornitori di prodotti sanitari nonché su altre pratiche asseritamente anticoncorrenziali dei medesimi organismi — Nozione di «impresa»

Dispositivo

- 1) *Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.*
- 2) *La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) è condannata alle spese del presente procedimento.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.*

(¹) GU C 184 del 2.8.2003.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-399/03) (¹)

(Aiuto di Stato — Regime di aiuti esistente — Regime fiscale dei centri di coordinamento con sede in Belgio — Competenza del Consiglio)

(2006/C 212/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet, V. Di Bucci e R. Lyal, agenti)

Convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A.-M. Colaert e F. Florindo Gijón, agenti)

Oggetto

Annnullamento della decisione del Consiglio 26 luglio 2003, 2003/531/CE, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 184, pag. 17)

Dispositivo

- 1) *È annullata la decisione del Consiglio 16 luglio 2003, 2003/531/CE, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

(¹) GU C 275 del 15.11.2003.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 4 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaus Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasiliki, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

(Causa C-212/04) (¹)

(Direttiva 1999/70/CE — Clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Nozioni di «contratti successivi» e di «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo di tali contratti — Misure di prevenzione degli abusi — Sanzioni — Portata dell'obbligo di interpretazione conforme)

(2006/C 212/04)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Thessalonikis

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaus Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasilios Giatakis

Convenuto: Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Interpretazione della clausola 5, nn. 1 e 2, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 99/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Contratti di lavoro conclusi con la pubblica amministrazione — Nozione di «ragioni obiettive» che giustifichino il rinnovo senza limiti dei contratti successivi a tempo determinato — Nozione di «contratti successivi»

Dispositivo

- 1) La clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 99/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall'esistenza di elementi concreti relativi in particolare all'attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio.
- 2) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo indeterminato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale stabilisce che soltanto i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato non separati gli uni dagli altri da un lasso temporale superiore a 20 giorni lavorativi devono essere considerati «successivi» ai sensi della detta clausola.

- 3) In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato nel senso che, qualora l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, nel settore considerato, altra misura effettiva per evitare e, nel caso, sanzionare l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi, il detto accordo quadro osta all'applicazione di una normativa nazionale

che vieta in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare «fabbisogni permanenti e durevoli» del datore di lavoro e devono essere considerati abusivi.

- 4) Nell'ipotesi di tardiva attuazione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato di una direttiva e in mancanza di efficacia diretta delle disposizioni rilevanti di quest'ultima, i giudici nazionali devono nella misura del possibile interpretare il diritto interno, a partire dalla scadenza del termine di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva di cui trattasi al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima, privilegiando l'interpretazione delle disposizioni nazionali che sono maggiormente conformi a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le disposizioni della detta direttiva.

(¹) GU C 179 del 10.7.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 giugno 2006 — SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-308/04 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Elettrodi di grafite — Art. 81, n. 1, CE — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio del non bis in idem)

(2006/C 212/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SGL Carbon AG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e K. Beckmann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. A. Bouquet e M. Schneider nonché sig.ra H. Gading, agenti), Tokai Carbon Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), Nippon Carbon Co. Ltd, con sede in Tokyo, Showa Denko KK, con sede in Tokyo, GrafTech International Ltd, già UCAR International Inc, con sede in Wilmington (Stati Uniti), SEC Corp., con sede in Amagasaki (Giappone), The Carbide/Graphite Group Inc., con sede in Pittsburgh (Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 29 aprile 2004 Tokai Carbon e a. cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01 — T-246/01, T-251/01 e T-252/01 relativamente alla causa T-239/01 — Annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2001, 2002/271/CEE relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E/-1/36.490 — Elettrodi di graffite (GU L 100, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SGL Carbon AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Air Liquide Industries Belgium SA/Ville de Seraing (causa C-393) e Province de Liège (causa C-41/05)

(Cause riunite C-393/04 e C-41/05) (¹)

(Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Esenzione dalle tasse comunale e provinciale — Effetti dell'art. 88, n. 3, CE — Tasse d'effetto equivalente — Imposizioni interne)

(2006/C 212/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège

Parti nella causa principale

Ricorrente: Air Liquide Industries Belgium SA

Convenuti: Ville de Seraing (causa C-393/04) e Province de Liège (causa C-41/05)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Liège, Tribunal de première instance de Liège (Belgio) — Interpretazione degli artt. 25, 87 e 90 CE — Esenzione da una tassa provinciale sulla forza motrice a vantaggio dei soli motori utilizzati nella distribuzione del gas naturale, ad esclusione dei motori utilizzati nella distribuzione del gas industriale

Dispositivo

- 1) L'esenzione da una tassa comunale o provinciale sulla forza motrice, limitata ai motori utilizzati nelle stazioni a gas naturale e ad esclusione dei motori utilizzati per altri gas industriali, può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE. Spetta ai giudici del rinvio valutare se sono presenti le condizioni per l'esistenza di un aiuto di Stato.
- 2) L'eventuale illegittimità, alla luce del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, di un'esenzione fiscale come quella in questione nella causa principale non è idonea ad incidere sulla legittimità della tassa stessa, di modo che le imprese debitrici di tale tassa non possono eccepire, dinanzi ai giudici nazionali, l'illegittimità dell'esenzione concessa per sottrarsi al pagamento della detta tassa o per ottenerne il rimborso.
- 3) Una tassa sulla forza motrice, che grava in particolare sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione, non costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi dell'art. 25 CE.
- 4) Una tassa sulla forza motrice, che grava in particolare sui motori utilizzati per il trasporto di gas industriale realizzato attraverso condotte in altissima pressione, non costituisce un'imposizione interna discriminatoria ai sensi dell'art. 90 CE.

(¹) GU C 273 del 6.11.2004
GU C 93 del 16.4.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Axel Kittel/Stato belga

(Cause riunite C-439/04 e C-444/04) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Deduzione dell'IVA pagata a monte — Frodi mediante operazioni «carosello» — Contratto di vendita inficiato da nullità assoluta nel diritto interno)

(2006/C 212/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Axel Kittel (causa C-439/04) e Stato belga (causa C-440/04)

Convenuti: Stato belga (causa C-439/04) Recolta Recycling SPRL (causa C-440/04)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation de Belgique — Interpretazione delle disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Principio di neutralità fiscale — Cessione di beni realizzata in forza di un contratto di vendita affetto da nullità assoluta — Frode del genere «carosello» — Perdita del diritto a deduzione da parte dell'acquirente.

Dispositivo

Qualora una cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sapesse e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si iscriveva in una frode commessa dal venditore, l'art. 17 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale secondo cui l'annullamento del contratto di vendita, per effetto di una disposizione di diritto civile che sanzioni tale contratto con la nullità assoluta in quanto contrario all'ordine pubblico per una causa illecita perseguita dall'alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla deduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, è irrilevante la questione se tale nullità derivi da una frode all'imposta sul valore aggiunto ovvero da altre frodi.

Per contro, qualora risultti acclarato, alla luce di elementi obiettivi, che la cessione sia stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, ad un'operazione che si iscriveva in una frode all'imposta sul valore aggiunto, spetta al giudice nazionale negare al detto soggetto passivo il beneficio del diritto alla deduzione.

(¹) GU C 6 dell'8 gennaio 2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-487/04) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CE) del Consiglio n. 1255/1999 e della Commissione n. 2799/1999 — Latte e prodotti lattiero-caseari — Latte scremato in polvere — Sistema di rintracciabilità del latte scremato in polvere)

(2006/C 212/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. A Bordes e sig.ra C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: sig. I.M. Braguglia, agente, e sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 48) e 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3) — Istituzione di un sistema di tracciabilità del latte in polvere non previsto dalla normativa comunitaria

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, avendo istituito unilateralmente un sistema di rintracciabilità del latte scremato in polvere destinato a certi usi, non previsto dal diritto comunitario armonizzato applicabile al settore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 31 del 5.2.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 giugno 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Heintz van Landewijck SARL/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-494/04) (¹)

(Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Bolli fiscali — Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 27 — Scomparsa di bolli di accisa)

(2006/C 212/09)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Heintz van Landewijck SARL

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

inutilizzabili, non è incompatibile con la sesta direttiva 77/388/CEE, e in particolare con il suo art. 27, nn. 1 e 5.

(¹) GU C 45 del 19.2.2005.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), modificata dalla nona direttiva 78/583/CEE — Interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni comunitarie — Bolli per accise — Sparizione prima dell'uso

Dispositivo

- 1) Né la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, né il principio di proporzionalità ostano a che gli Stati membri adottino una normativa che non preveda la restituzione dell'importo dei diritti di accisa versati, qualora i bolli fiscali siano scomparsi prima di essere stati apposti sui prodotti del tabacco, se tale scomparsa non è imputabile a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili, facendo così gravare la responsabilità finanziaria della perdita di bolli fiscali sul loro acquirente.
- 2) L'art. 27, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la violazione del termine di notifica non costituisce un vizio procedurale sostanziale tale da comportare l'inapplicabilità della misura derogatoria tardivamente notificata.
- 3) L'art. 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE dev'essere interpretato nel senso che un regime derogatorio di riscossione dell'IVA per mezzo di bolli fiscali, quale stabilito dall'art. 28 della legge relativa all'imposta sul fatturato del 28 giugno 1968 (Wet op de omzetbelasting, Staadsblad 1968, n. 329), è compatibile con i criteri previsti da queste disposizioni della direttiva e non va al di là di quanto necessario alla semplificazione della riscossione dell'imposta.
- 4) La mancanza di un obbligo di rimborso degli importi versati per l'acquisto di bolli di accisa corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto, qualora detti bolli siano scomparsi prima di essere stati apposti sui prodotti del tabacco, se tale scomparsa non è imputabile a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito e se non è accertato che i bolli siano stati distrutti o resi definitivamente

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 giugno 2006 — August Storck KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-24/05 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio tridimensionale — Forma tridimensionale di una caramella di colore marrone chiaro — Carattere distintivo)

(2006/C 212/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin e T. Reher, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-396/02, August Storck KG/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione che nega la registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una caramella di colore marrone chiaro per dolciumi rientranti nella classe 30 — Carattere distintivo di un marchio — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso contro la sentenza di primo grado è respinto.
- 2) La August Storck KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 69 del 19.3.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2006
— August Storck KG/Ufficio dell'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-25/05 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio figurativo — Rappresentazione di una confezione di caramella di colore dorato — Carattere distintivo)

(2006/C 212/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin e T. Reher, avv.ti)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-402/02, August Storck KG/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione di diniego di registrare un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di una confezione attorcigliata (forma di farfalletta) per «caramelle» rientrante nella classe 30 — «Carattere distintivo» di un marchio — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso contro la sentenza di primo grado è respinto.
- 2) La August Storck KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 19.3.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-53/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE — Diritto di autore — Diritto di noleggio e di prestito — Mancata attuazione nel termine prescritto)

(2006/C 212/12)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Andrade e W. Wils, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e N. Gonçalves, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)

Dispositivo

- 1) La Repubblica portoghese, avendo esonerato tutte le categorie di istituzioni di prestito pubblico dall'obbligo di remunerazione dovuta agli autori per il prestito pubblico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C del 2.4.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — J. J. Kersbergen-Lap, D. Dams-Schipper/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

(Causa C-154/05) ⁽¹⁾

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis nonché allegato II bis — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Prestazione olandese a favore dei giovani disabili — Non esportabilità)

(2006/C 212/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nella causa principale

Ricorrente(i): J. J. Kersbergen-Lap, D. Dams-Schipper

Convenuto(a): Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione degli artt. 4, n. 2 bis; 10 bis e allegato II bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1) — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Normativa di coordinamento prevista all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 — Inclusione o meno di una prestazione di giovani disabili menzionata all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 — Beneficiari non residenti nei Paesi Bassi

Dispositivo

Una prestazione a norma della legge olandese 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione per l'inabilità al lavoro dei giovani disabili (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) deve essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2

dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307, cosicché dovrà applicarsi unicamente la norma di coordinamento introdotta dall'art. 10 bis di detto regolamento e la prestazione non potrà essere versata a chi risiede al di fuori dei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU C 155 del 25.6.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) — Talacre Beach Caravan Sales Ltd/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-251/05) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Art. 28 — Esenzione con rimborso della tassa pagata — Vendita di beni soggetti ad aliquota zero attrezzati con beni soggetti ad aliquota standard — Case mobili — Cessione unica)

(2006/C 212/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Talacre Beach Caravan Sales Ltd

Convenuta: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 28, n. 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 45, pag. 1) — Beni soggetti ad imposta ad aliquota zero (caravans) venduti muniti di beni soggetti ad imposta ad aliquota standard — Criteri per determinare se l'operazione debba essere qualificata, ai fini dell'IVA, come una prestazione unica.

Dispositivo

Il fatto che taluni beni costituiscano oggetto di una cessione unica, comprendente, da un lato, un bene principale per il quale la normativa di uno Stato membro concede un'esenzione con rimborso della tassa pagata, ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/77/CE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA), e, d'altro lato, beni che tale normativa esclude dall'ambito di applicazione della stessa esenzione, non osta a che lo Stato membro di cui trattasi riscuota l'IVA all'aliquota normale sulla cessione di tali beni esclusi.

(¹) GU C 205 del 20 agosto 2005.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente motiva il suo ricorso contro la detta sentenza del Tribunale nel modo seguente:

1. Secondo la dottrina giuridica oggi generalmente accettata e accettata anche per i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, corrisponderebbe alle regole fondamentali dell'onere della prova che colui che fa valere una determinata norma debba provare il ricorrere dei suoi presupposti di fatto. Ciò varrebbe in particolare qualora si facciano valere eccezioni che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, debbono sempre essere interpretate restrittivamente. Poiché l'Ufficio di cui trattasi avrebbe invocato una eccezione in occasione del diniego della tutela, esso sarebbe pertanto stato tenuto a dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto a fondamento di essa.
2. Nel caso in esame sussisterebbe non soltanto una precedente registrazione nazionale, bensì anche una precedente registrazione nazionale di uno Stato membro tanto della UE, quanto della Convenzione di Parigi, ai sensi dell'art. 6 quinque, punto A, della detta Convenzione, alla quale potrebbe essere negata la tutela soltanto in base alla disciplina derogatoria dell'art. 6 quinque, punto B, della Convenzione. Il privilegio di cui all'art. 6 quinque, punto A, n. 1, della Convenzione vieterebbe al convenuto di dichiarare la non tutelabilità della domanda di registrazione quantomeno per il territorio dello Stato membro in cui l'identico marchio dell'Unione gode di tutela. Il convenuto avrebbe però basato la sua decisione sull'assenza di carattere distintivo del marchio nella Comunità e pertanto anche per il territorio della Repubblica federale di Germania: in questi limiti il convenuto dichiarerebbe in ultima analisi invalida la registrazione di uno Stato aderente alla Convenzione. In questo caso non sarebbe sufficiente la circostanza che l'Ufficio avesse invocato genericamente l'indipendenza dell'ordinamento giuridico «nazionale», cioè di quello proprio, in quanto la detentrice di un marchio dell'Unione potrebbe pretendere di più che non un mero trattamento nazionale. Quest'esame dovrebbe piuttosto essere effettuato alla luce dell'art. 6 quinque, punto A, della Convenzione.

Ricorso proposto il 29 maggio 2006 dalla Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 15 marzo 2006, causa T-129/04, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-238/06)

(2006/C 212/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (rappresentante: H. Kunz-Hallstein, procuratore)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Domande

- annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006, causa T-129/04 (¹).
- annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso del convenuto 20 gennaio 2004 (procedimento R367/2003-2); in subordine:
- rimessione della causa al Tribunale di primo grado.
- condanna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Il Tribunale avrebbe esposto, con riferimento alla prova della assenza di carattere distintivo, che l'Ufficio avrebbe adempiuto al suo obbligo almeno in quanto avrebbe giustamente fatto riferimento alla comune esperienza. L'argomento della comune esperienza non potrebbe tuttavia servire come argomento di ripiego per la fallita dimostrazione delle circostanze in fatto. D'altra parte il Tribunale avrebbe valutato in modo giuridicamente scorretto la questione dell'assenza di carattere distintivo soltanto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ed avrebbe del tutto mancato di prendere in considerazione l'art. 6 quinque, punto B, della Convenzione.

4. Il Tribunale non avrebbe valutato né il carattere distintivo con riferimento alle merci concretamente rivendicate, né avrebbe accertato correttamente l'impressione generale suscitata dai marchi. Esso non avrebbe neanche fatto distinzione tra le singole merci. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che l'uso della forma come indice dell'origine risponderebbe anche alle esigenze degli operatori del mercato: la forma dell'imballaggio offrirebbe cioè le uniche possibilità di selezione anticipata nei supermercati, in cui si trovano esposte sullo stesso scaffale innumerevoli bottiglie dallo stesso contenuto.

(¹) GU C 108 del 6 maggio 2006, pag. 20.

quali — singolarmente prese — i termini non sono ancora scaduti.

2) Se è necessario che il bando specificamente contenga indicazioni rilevanti per la determinazione del valore dell'appalto perché dalle infrazioni concernenti la stima di tale valore consegua una generale esclusione della tutela del diritto primario, e ciò anche nel caso in cui il valore determinato o determinabile esattamente superi la soglia.

(¹) GU L 209, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht il 30 maggio 2006 — Lämmerzahl GmbH/Frei Hansestadt Bremen

(Causa C-241/06)

(2006/C 212/16)

Lingua processuale: il tedesco

(Causa C-242/06)

(2006/C 212/17)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lämmerzahl GmbH

Convenuta: Frei Hansestadt Bremen.

Questioni pregiudiziali

1) Se è compatibile con la direttiva 89/665/CEE, ed in particolare con il suo art. 1, nn. 1 e 3, che ad un offerente sia negata in via generale la possibilità di un ricorso contro la decisione di un'amministrazione aggiudicatrice di appalti pubblici (¹) per aver egli colposamente omesso di far valere entro i termini stabiliti dall'ordinamento nazionale un'infrazione alla disciplina degli appalti pubblici vertente

a) sulla forma di appalto prescelta

o

b) sull'esattezza della determinazione del valore dell'appalto (valutazione manifestamente errata o poca trasparenza della determinazione),

mentre, determinato o determinando esattamente il valore dell'appalto, sarebbe possibile un ricorso contro altre infrazioni alla disciplina degli appalti pubblici per le

Giudice del rinvio

Raad van State (Paesi Bassi)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie e T. Sahin

Questioni pregiudiziali

1.a Se l'art. 13 della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, alla luce dei punti 81 e 84 della sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C-317/01 e C-369/01, Abatay e Sahin (Racc. pag. I-12301), debba essere interpretato nel senso che può far valere tale disposizione uno straniero, cittadino turco, che si sia attenuto alle regole per il primo ingresso e il soggiorno nel paese e che nel periodo dal 14 dicembre 2000 al 2 ottobre 2002 abbia regolarmente svolto attività di lavoro subordinato presso diversi datori di lavoro, ma che tuttavia non abbia richiesto entro i termini la proroga del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciatogli, cosicché dopo la scadenza di tale permesso e all'epoca della domanda di proroga dello stesso, secondo il diritto nazionale, non si trovava in una situazione di soggiorno regolare e non era neppure autorizzato a svolgere attività lavorative nel paese.

1.b Se per la soluzione della questione 1a abbia rilevanza la circostanza che una domanda di proroga, presentata dallo straniero oltre i termini, che sia stata ricevuta entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità di tale permesso di soggiorno, pur essendo equiparata, secondo il diritto nazionale, ad una domanda di concessione del primo permesso di soggiorno, viene esaminata alla luce dei requisiti posti per consentire la prosecuzione del soggiorno e che lo straniero può attendere nel paese la decisione su tale domanda.

- 2.a Se il termine «restrizione» di cui all'art. 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che in esso rientra l'obbligo di pagamento di diritti — relativi alla trattazione di una domanda di proroga della validità di un permesso di soggiorno — dovuti da un cittadino turco rientrante nell'ambito di applicazione della decisione n. 1/80, diritti il cui mancato pagamento comporta che la sua domanda non è presa in esame, a norma dell'art. 24, n. 2, della Vw 2000.
- 2.b Se sia diversa la soluzione della questione 2a. nel caso in cui l'importo dei diritti non superi i costi della trattazione della domanda.

3. Se l'art. 13 della decisione n. 1/80, che mira a dare attuazione al Protocollo aggiuntivo all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (¹), in combinato disposto con l'art. 59 del detto Protocollo, debba essere interpretato nel senso che l'importo dei diritti dovuti per la trattazione di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ovvero per la proroga dello stesso (che all'epoca dei fatti ammontavano a EUR 169 per lo straniero) non possa superare per i cittadini turchi rientranti nell'ambito di applicazione della decisione n. 1/80 l'importo dei diritti (EUR 30) esigibili nei confronti dei cittadini della Comunità europea per la trattazione di una domanda di verifica alla luce del diritto comunitario e di rilascio dei documenti di soggiorno a questo collegati (vedi art. 9, n. 1, della direttiva 68/360/CEE (²), rispettivamente art. 25, n. 2, della direttiva 2004/38/CE (³)).

(¹) GU 1972, L 293, pag. 1.

(²) Direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).

(³) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di commercio di Charleroi (Belgio) il 30 maggio 2006 — SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens/Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

(Causa C-243/06)

(2006/C 212/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Charleroi/Belgio

Parti nella causa principale

Ricorrente: SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens

Convenuta: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Questioni pregiudiziali

Se gli obblighi imposti alle società e ai calciatori aventi un contratto di lavoro con le dette società, dalle disposizioni statutarie e regolamentari della FIFA che disciplinano la messa a disposizione obbligatoria e gratuita dei giocatori in favore delle federazioni nazionali, nonché la fissazione unilaterale e vincolante del calendario internazionale coordinato delle partite, costituiscano restrizioni illecite della concorrenza o abuso di posizione dominante o ostacolo all'esercizio delle libertà fondamentali conferite dal Trattato CE, e siano pertanto in contrasto con gli artt. 81 e 82 del Trattato o con qualsiasi altra disposizione di diritto comunitario, in particolare con gli artt. 39 e 49 CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna) il 2 giugno 2006 — Josefa Velasco Navarro/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Causa C-246/06)

(2006/C 212/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Parti nella causa principale

Ricorrente: Josefa Velasco Navarro

Convenuto: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora venga constatato dal giudice nazionale che la normativa interna, essendo incompleta, non è conforme, in data 8 ottobre 2005, alla direttiva 2002/74⁽¹⁾ ed all'interpretazione della medesima effettuata dalla Corte (dal punto di vista del principio comunitario di uguaglianza) nell'ordinanza 13 dicembre 2005 (causa pregiudiziale C-177/05), esso debba considerare che la medesima abbia un effetto diretto, nei confronti del FOGASA, il fondo statale di garanzia salariale, a partire dal giorno successivo (9 ottobre 2005).
- 2) In caso di risoluzione affermativa di tale questione, se il detto effetto diretto della direttiva 2002/74 si debba applicare anche, per il suo carattere più vantaggioso per il lavoratore (e meno vantaggioso per lo Stato inadempiente) ad una situazione di insolvenza dichiarata, in seguito ad un procedimento di conciliazione giudiziale non prevista dalla detta normativa nazionale incompleta, tra la data di entrata in vigore della direttiva (8 ottobre 2002) e la data limite entro cui lo Stato spagnolo doveva mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quanto stabilito dalla direttiva di cui trattasi (8 ottobre 2005).

⁽¹⁾ Del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 270, pag. 10).

Parti nella causa principale

Ricorrente: United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SA, Société intercommunale pour la Diffusion de la Télévision Bruxelles Wolu TV ASBL

Convenuto: Etat belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo imposto ad un'impresa di distribuzione via cavo di programmi di teledistribuzione di distribuire taluni programmi determinati debba essere interpretato nel senso che esso conferisce agli autori di tali programmi un «diritto speciale» ai sensi dell'art. 86 [CE].
- 2) Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo, se le regole indicate nella parte finale dell'art. 86, n. 1, CE (vale a dire «(...)le norme del presente Trattato, specialmente (...) quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi») debbano essere interpretate nel senso che agli Stati membri non è consentito imporre ad imprese di distribuzione via cavo di programmi di teledistribuzione di distribuire taluni programmi televisivi emessi da organismi di radiodiffusione privati, ma «facenti parte» (ai sensi della legge belga 30 marzo 1995 relativa alle reti di distribuzione di trasmissioni di radiodiffusione e all'esercizio di attività di radiodiffusione nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale) di poteri pubblici determinati di tale Stato, con la conseguenza che il numero di programmi provenienti da altri Stati membri o non membri dell'Unione Europea, e di organismi che non fanno parte di tale poteri pubblici, è diminuito sino al numero di programmi imposti.
- 3) Se l'art. 49 [CE] debba essere interpretato nel senso che vi è un ostacolo vietato alla libera prestazione di servizi a partire dal momento in cui una misura adottata da uno Stato membro, nella fattispecie l'obbligo di ritrasmettere programmi televisivi sulle reti di distribuzione via cavo, possa ostacolare direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, la prestazione di servizi a partire da un altro Stato membro per i destinatari di tali servizi che si trovino nel primo Stato membro, cosa che avverrebbe qualora, a causa di tale misura, il fornitore di servizi si trovi in una posizione svantaggiosa nelle negoziazioni per l'accesso a queste medesime reti.
- 4) Se l'art. 49 [CE] debba essere interpretato nel senso che vi è un ostacolo vietato perché una misura adottata dallo Stato membro, nella fattispecie l'obbligo di ritrasmettere programmi televisivi su reti di distribuzione via cavo, viene accordato, nella maggior parte dei casi, a causa del luogo di stabilimento dei beneficiari o di altri vincoli dei medesimi con tale Stato membro, solamente a imprese stabilite in tale Stato membro e sebbene non vi sia una giustificazione ad un tale ostacolo derivante da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto del principio di proporzionalità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio) il 6 giugno 2006 — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SA, Société intercommunale pour la Diffusion de la Télévision Bruxelles Wolu TV ASBL/Etat belge

(Causa C-250/06)

(2006/C 212/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat — Belgio

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz il 6 giugno 2006
— Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH/Finanzamt
Freistadt Rohrbach Urfahr

(Causa C-251/06)

(2006/C 212/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

mediante l'abrogazione del corrispondente fondamento normativo nazionale.

(¹) GU L 269, pag. 12.

(²) GU L 156, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 7 giugno 2006 — Zürich Versicherungs-Gesellschaft/Bureau Benelux des marques

(Causa C-254/06)

(2006/C 212/22)

Lingua processuale: il francese

Parti nella causa principale

Ricorrente: Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH

Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Questioni pregiudiziali

1) Se, nel caso in cui il trasferimento della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica da uno Stato membro che, prima della costituzione di quest'ultima ha abolito l'imposta sui conferimenti, in un altro Stato membro che in quel momento applica l'imposta sui conferimenti, il fatto che il primo Stato abbia rinunciato ad applicare l'imposta sui conferimenti attraverso l'abrogazione del corrispondente fondamento normativo nazionale osti alla qualificazione di tale società, associazione o persona giuridica come società di capitali «per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE (¹), nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE (²), e dell'art. 4, n. 3, lett. b), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE.

2) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE, vietò allo Stato membro in cui una società di capitali trasferisce la sede della sua direzione effettiva, in occasione del trasferimento della sede della direzione effettiva della società, l'applicazione dell'imposta sui conferimenti sulle operazioni descritte all'art. 4, n. 1, lett. a) e g), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE, nel caso in cui le operazioni abbiano avuto luogo nel periodo in cui la società di capitali aveva la sede della propria direzione effettiva in uno Stato membro che prima della costituzione della società di capitali abbia rinunciato ad applicare l'imposta sui conferimenti

Parti nella causa principale

Ricorrente: Zurich Versicherungs-Gesellschaft

Convenuto: Bureau Benelux des marques

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 3 e 13 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (¹), debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una regolamentazione nazionale secondo cui un giudice, chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione adottata in relazione a una domanda di registrazione di un marchio, non può verificare, con riferimento a ciascun prodotto o servizio per cui la registrazione è stata richiesta, se il marchio non ricada nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati all'art. 3, n. 1, della direttiva e non può giungere, così, a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi interessati, qualora l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi abbia opposto solo un rifiuto globale relativo a tutti i prodotti e servizi e, nel corso del procedimento dinanzi a tale autorità, il depositante non abbia chiesto, in subordine, una registrazione parziale per taluni prodotti e servizi.

(¹) GU L 40, pag. 1.

Ricorso proposto il 6 giugno 2006 dalla Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 marzo 2006, causa T-367/03, Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-255/06 P)

(2006/C 212/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
(rappresentanti: S. Sarıibrahimoglu e R. Sinner, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare interamente la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) nella causa Yedas/Commissione e Consiglio (causa T-367/03);
- rinviare la causa della Yedas al Tribunale di primo grado;
- concedere una fase orale del procedimento;
- concedere alla ricorrente il rimborso delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto non avendo attribuito all'Accordo di associazione tra la Turchia e la Comunità economica europea (in prosieguo: l'accordo di Ankara) e ai protocolli alcun significato o effetto giuridico, contrariamente a quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, ed avendo erroneamente ritenuto che i principi e le disposizioni contenuti nell'accordo di Ankara e nei protocolli non siano, in quanto tali, disposizioni giuridiche alla luce delle quali possano essere valutati gli atti delle istituzioni comunitarie. Secondo la ricorrente, le disposizioni dell'accordo di Ankara sono direttamente applicabili e idonee a conferire diritti ai singoli.

La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto non avendo considerato l'argomento secondo cui la Repubblica di Turchia aveva i requisiti per essere trattata, in materia di assistenza, come stati quali Spagna, Portogallo e Grecia e avendo affermando che le istituzioni comunitarie non erano tenute ad agire nei confronti della posizione della Grecia riguardo alla concessione di sostegno finanziario alla Turchia.

La ricorrente, infine, fa valere che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto nella sua considerazione, di carattere giuridico, che non sussisteva alcun nesso di causalità tra la presunta condotta illecita delle istituzioni comunitarie ed il presunto danno subito.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 13 giugno 2006 — Roby Profumi Srl/Comune di Parma

(Causa C-257/06)

(2006/C 212/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Roby Profumi Srl

Convenuto: Comune di Parma

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 10, comma 8, della legge n. 713/1986, come modificato dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 126/1997, sia conforme all'art. 28 del Trattato CE ed all'art. 7 della direttiva 76/768/CEE (¹), come modificata dalla direttiva 93/35/CEE (²).

(¹) GU L 262, p. 169

(²) GU L 151, p. 32

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Montpellier (Francia) il 15 giugno 2006 — Ministère public/Daniel Pierre Raymond Escalier e Jean Louis François Bonnarel

(Causa C-260/06 — Causa C-261/06)

(2006/C 212/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Montpellier

Parte/i nella causa principale

Ricorrente: Ministère public

Convenuto/a [oppure] resistente/i: Daniel Pierre Raymond Escalier e Jean Louis François Bonnarel

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui uno Stato membro subordini l'importazione di un prodotto fitosanitario proveniente da altro Stato membro, in cui il prodotto stesso goda già di autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi della direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾, ad una procedura semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio, al fine di verificare che il prodotto importato risponda ai requisiti di identità indicati dalla sentenza della Corte di giustizia 11 marzo 1999, causa C-100/96, lo Stato membro medesimo possa legittimamente opporre ad un operatore tale procedura di autorizzazione semplificata quando:

- l'importatore sia un agricoltore che importi il prodotto unicamente ai fini dell'utilizzazione nella propria azienda agricola, utilizzazione diversificata ma limitata quantitativamente, e non proceda quindi all'immissione in commercio del prodotto medesimo nel senso commerciale di tale nozione;
- la procedura semplificata di AIC, valida quale autorizzazione all'importazione, sia personale per ogni singolo operatore/distributore, obbligato a contrassegnare il prodotto importato con il proprio marchio ed assoggettata ad una tassa di EUR 800.

In caso di soluzione negativa a tale prima questione, se la sentenza 26 maggio 2005, nella causa C-212/03, relativa alle importazioni personali di medicinali da parte di privati, sia trasponibile all'ipotesi dei prodotti fitosanitari importati da agricoltori unicamente ai fini di utilizzazione nelle proprie aziende agricole.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 giugno 2006 — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-262/06)

(2006/C 212/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Deutsche Telekom AG

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE⁽¹⁾, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e l'art. 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE⁽²⁾, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) vadano interpretati nel senso che debba essere mantenuto in essere provvisoriamente un precezzo legislativo, precedentemente previsto da una normativa nazionale, di autorizzazione dei corrispettivi per servizi di telefonia vocale nei confronti di utenti finali da parte di un'impresa avente una posizione dominante sul relativo mercato nonché, di conseguenza, un corrispondente atto amministrativo di accertamento.

Nel caso in cui la questione sub 1 venga risolta in senso negativo:

- 2) Se il diritto comunitario osti ad un mantenimento in essere di così ampia portata.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 108, pag. 51.

Ricorso presentato il 14 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-265/06)

(2006/C 212/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Caeiros, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo vietato, all'art. 2, n. 1, del Regio decreto 11 marzo 2003, n. 40, l'affissione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE e 30 CE e degli artt. 11 e 13 dell'Accordo SEE, giacché tale divieto impedisce di vendere in Portogallo pellicole colorate legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato membro o in uno Stato firmatario dell'Accordo SEE;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il divieto sancito all'art. 2, n. 1, del Regio decreto 11 marzo 2003, n. 40, costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, contraria all'art. 28 CE e all'art. 11 dell'Accordo SEE, dato che tale divieto impedisce, in pratica, la vendita in Portogallo delle pellicole colorate legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato membro o in uno Stato firmatario dell'Accordo SEE. Tale divieto non è giustificato neanche alla luce degli artt. 30 CE e 13 dell'Accordo SEE.

un appello avverso una tale decisione, i Rights Commissioners e la Labour Court siano tenuti in base a qualche principio di diritto comunitario (in particolare il principio di equivalenza e quello di effettività) ad applicare una disposizione avente effetto diretto della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in circostanze in cui:

- al Rights Commissioner e alla Labour Court non è stata attribuita espressamente competenza a tal fine ai sensi del diritto interno dello Stato membro, comprese le disposizioni di diritto interno che hanno recepito la direttiva;
- i singoli possono proporre ricorsi alternativi per la mancata applicazione della direttiva da parte dei loro datori di lavoro alle loro singole fattispecie dinanzi alla High Court e
- i singoli possono proporre ricorsi alternativi dinanzi ad un giudice ordinario competente contro lo Stato membro chiedendo un risarcimento danni per la perdita da loro subita derivante dal mancato recepimento della direttiva entro il termine da parte degli Stati membri.

2) Se, in caso di soluzione in senso affermativo della **prima questione**:

a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, sia incondizionata e sufficientemente precisa nei propri termini così da poter essere fatta valere dai singoli dinanzi ai loro giudici nazionali;

b) la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, sia incondizionata e sufficientemente precisa nei propri termini così da poter essere fatta valere dai singoli dinanzi ai loro giudici nazionali.

3) Se, con riguardo alle soluzioni della Corte **alla questione 1** e alla **questione 2**, lett. b), la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, impedisca ad uno Stato membro, che agisce nella sua veste di datore di lavoro, di rinnovare un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata fino ad otto anni nel periodo successivo a alla data in cui la detta direttiva avrebbe dovuto essere recepita e prima che la normativa di recepimento fosse adottata nell'ordinamento giuridico interno, qualora:

— in tutte le precedenti occasioni il contratto sia stato rinnovato per periodi più brevi e il datore di lavoro richieda le prestazioni del dipendente per il periodo prolungato .

— il rinnovo per il periodo prolungato abbia l'effetto di eludere l'applicazione ad un singolo del pieno beneficio della clausola 5 dell'accordo quadro una volta recepita nel diritto interno, e

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 giugno 2006 — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

(Causa C-268/06)

(2006/C 212/28)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Labour Court (Irlanda)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Impact

Residenti: Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

Questioni pregiudiziali

- 1) Se nel decidere una causa in primo grado ai sensi di una disposizione di diritto nazionale oppure nel pronunciarsi su

- non vi siano obiettive ragioni per tale rinnovo non correlate allo status di dipendente come lavoratore a tempo determinato.
- 4) Se, nel caso in cui la soluzione alla **questione 1** o alla **questione 2** fosse negativa, il Rights Commissioner e la Labour Court siano tenuti ai sensi di qualche disposizione di diritto comunitario (e in particolare dall'obbligo di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello spirito di una direttiva in modo tale da conseguire il risultato perseguito dalla direttiva) ad interpretare disposizioni di diritto interno adottate dallo scopo di recepire la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nel senso che abbiano efficacia retroattiva alla data in cui la detta direttiva avrebbe dovuto essere recepita, qualora:
- la formulazione letterale della disposizione di diritto interno non impedisca espressamente tale interpretazione, ma
 - una norma di diritto interno che disciplina l'interpretazione delle leggi impedisca tale applicazione retroattiva senza che vi sia una chiara e inequivocabile indicazione in senso contrario.
- 5) Se, nel caso in cui la soluzione **alla questione 1** e alla **questione 4** fosse affermativa, le «condizioni di impiego» a cui si riferisce la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1990/70/CE comprendano le condizioni di un contratto di lavoro relative a retribuzione e pensioni.

(¹) GU L 175, pag. 43.

Ricorso presentato il 20 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-270/06)

(2006/C 212/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvblæk, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

1. Constatare, ai sensi dell'art. 226, primo comma, CE, che la Repubblica d'Austria, in ragione del fatto che alcuni istituti di credito, collegati ad un istituto centrale, sono obbligati a mantenere presso il loro istituto centrale (e secondo le condizioni prestabilite dall'istituto centrale) una riserva di

liquidità pari ad una determinata percentuale dei loro depositi, ed in tal modo viene loro impedito di depositare le loro liquidità presso altro istituti finanziari europei, è venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE.

2. Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE, sono vietate tutte le disposizioni nazionali che limitano i movimenti di capitale tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Tale divieto va al di là dell'eliminazione di una disparità di trattamento degli operatori dei mercati finanziari in base alla loro nazionalità e comprende in generale ogni restrizione che renda meno attraente l'esercizio di tale libertà fondamentale. Secondo la giurisprudenza della Corte costituiscono restrizioni ai movimenti di capitali i provvedimenti di uno Stato membro idonei a trattenere i residenti dal contrarre crediti o effettuare investimenti in un altro Stato membro.

La Commissione ritiene che la disposizione della legge federale austriaca in materia bancaria, la quale obbliga determinati istituti di credito collegati ad un istituto centrale a mantenere presso l'istituto centrale una determinata percentuale della loro riserva di liquidità, rappresenti una limitazione della libera circolazione dei capitali. Tale obbligo legislativo impedirebbe infatti alle banche primarie di depositare una parte ingente delle loro liquidità, corrispondente all'importo di tale deposito obbligatorio, presso altri istituti di credito europei e ottenere in un altro Stato membro, attraverso un trasferimento all'estero di tali liquidità, remunerazioni maggiori di quelle ad esse garantite dall'istituto centrale.

La controversa disposizione della legge federale austriaca in materia bancaria non potrebbe essere giustificata né dalle ragioni espressamente indicate nell'art. 58 CE, né da motivi relativi alla tutela dei consumatori o ad altre esigenze imperative di interesse generale.

Secondo quanto afferma la Commissione, il deposito obbligatorio presso l'istituto centrale prescritto dalla legge, di cui trattasi, non è necessario al fine della tutela dei consumatori. In primo luogo già esisterebbero in Austria disposizioni legislative sulla garanzia di liquidità, applicabili a tutte le banche, in secondo luogo esisterebbero strumenti meno incisivi, per il conseguimento di una liquidità sufficiente, che non ostacolerebbero, o ostacolerebbero in maniera minore, la libera circolazione dei capitali. La disposizione esistente avrebbe effetti addirittura controproduttivi per la tutela dei consumatori, in quanto impedirebbe alle banche primarie di investire all'estero ed eventualmente in maniera più proficua, nell'interesse dei clienti, la loro riserva di liquidità. Non vi sarebbe inoltre alcuna ragione per la quale l'insolvenza di singole banche primarie dovrebbe necessariamente comportare una reazione a catena e provocare una corsa ai depositi a risparmio di altre banche primarie del settore. Un siffatto catastrofico scenario non sarebbe convincente già per il fatto che sistemi analoghi in altri Stati membri operano facendo a meno di depositi obbligatori imposti per legge e da molti decenni funzionano stabilmente, senza che si siano ivi verificati fallimenti di banche in serie.

Poiché il presente obbligo legislativo degli istituti di credito interessati non è nemmeno necessario alla tutela della fama di correttezza e del buon nome del settore finanziario austriaco né all'attuazione di un efficace vigilanza degli istituti finanziari, esso rappresenta una limitazione sproporzionata della libera circolazione dei capitali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Angers (Francia) il 26 giugno 2006 — EARL Mainelvo/Denkavit France SARL

(Causa C-272/06)

(2006/C 212/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel d'Angers

Parti nella causa principale

Ricorrente: EARL Mainelvo

Convenuta: DENKAVIT FRANCE SARL

Questioni pregiudiziali

«Se il trasferimento immediato, da parte dell'allevatore, del 67,63 % al 71,35 % del premio di macellazione introdotto dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999 (¹), n. 1254, in esecuzione di un contratto di soccida concluso con una società francese, controllata da un gruppo internazionale che produce e fornisce alimenti per vitelli, entro i limiti fissati da un accordo interprofessionale interno tra le organizzazioni professionali nazionali che rappresentano le imprese soccidenti e gli allevatori della filiera vitello, sia compatibile con gli obiettivi della regolarizzazione del mercato e della garanzia di un equo tenore di vita alla popolazione agricola, enunciati da tale regolamento, nonché con le misure relative al mercato interno da esso istituite a tali scopi e precise dal regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1999 (²), n. 2342».

(¹) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).

(²) Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (GU L 281, pag. 30).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 22 giugno 2006 — Auto Peter Petschenig GmbH./Toyota Frey Austria GmbH

(Causa C-273/06)

(2006/C 212/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti nella causa principale

Ricorrente: Auto Peter Petschenig GmbH.

Convenuta: Toyota Frey Austria GmbH.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 5, n. 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (in prosieguo: il «regolamento n. 1475/95» (¹), debba essere interpretato nel senso che occorre ritenersi che configurino una necessità di riorganizzazione ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del detto regolamento la semplice entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (in prosieguo: il «regolamento n. 1400/2002» (²), nonché il conseguente mero adeguamento di un sistema di distribuzione, improntato al detto regolamento n. 1475/95 ed esentato in forza di quest'ultimo, alle condizioni necessarie per l'esenzione di un sistema di distribuzione selettiva ai sensi del regolamento n. 1400/2002.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se l'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che configura una riorganizzazione ai sensi di tale disposizione già il semplice venir meno, in relazione a sistemi di distribuzione selettiva, della precedente tutela territoriale a favore dei distributori, quand'anche in connessione con l'attribuzione — precedentemente non consentita in base al detto regolamento — della qualifica di riparatore autorizzato a soggetti che non sono distributori di tale marca; oppure se assuma rilievo la prova dell'adozione di effettive misure di riorganizzazione.

(¹) GU L 145, pag. 25.

(²) GU L 203, pag. 30.

Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — Commissione/Spagna

(Causa C-274/06)

(2006/C 212/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlebæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiare che, mantenendo misure come quelle previste dalla disposizione addizionale 27 della legge 29 dicembre 55/1999, concernente misure fiscali, amministrative e sociali, nella versione modificata dall'art. 94 della legge 30 dicembre 62/2003, che limitano il diritto di voto delle entità pubbliche nelle imprese spagnole del settore energetico, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 56 CE;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della disposizione addizionale 27 della legge 55/1999, qualora un'entità controllata direttamente o indirettamente da un'amministrazione pubblica assuma il controllo di un'impresa del settore energetico o acquisisca nella stessa una partecipazione significativa, il Consiglio dei ministri può decidere, entro due mesi, di «non riconoscere» l'esercizio dei diritti politici corrispondenti o di subordinarli a determinate condizioni. Tale decisione deve poggiare su criteri certi intesi a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia.

La Commissione ritiene che la disposizione addizionale 27 della legge 55/1999 sia incompatibile con l'art. 56 CE per le seguenti ragioni:

- l'assunzione del controllo e l'acquisizione di partecipazioni significative nelle imprese pubbliche spagnole del settore energetico da parte di entità pubbliche costituisce un «movimento di capitali» nel senso dell'art. 56 CE;
- la limitazione dei diritti politici che le autorità spagnole possono decidere in relazione all'assunzione di controllo e all'acquisizione di partecipazioni significative suddette costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in linea di principio vietata dall'art. 56 CE; e

— tale restrizione non sarebbe giustificata dal Trattato.

In concreto, la Commissione ritiene che la disposizione addizionale 27 della legge 55/1999 non sia giustificata dall'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia per le seguenti ragioni:

- il fatto che le entità che assumono il controllo o acquisiscono una partecipazione significativa siano controllate da un'amministrazione pubblica non aggrava i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia e, pertanto, non vale a giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali in quest'unico caso;
- la limitazione dei diritti di voto non è la misura giusta per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, esistendo altri mezzi più idonei allo scopo;
- quand'anche la limitazione dei diritti di voto fosse una misura adeguata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, le misure controverse sarebbero comunque sproporzionate, giacché il «non riconoscimento» dell'esercizio del diritto di voto si estende a tutte le attività e decisioni dell'impresa;
- la facoltà del Consiglio dei Ministri di decidere se «riconoscere» o «non riconoscere» l'esercizio dei diritti di voto non sarebbe rimessa a criteri oggettivi e sufficientemente precisi passibili di verifica giurisdizionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid (Spagna) il 26 giugno 2006 — Productores de Música de España/Telefónica de España S.A.U.

(Causa C-275/06)

(2006/C 212/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid

Parti nella causa principale

Ricorrente: Productores de Música de España (Promusicae)

Convenuta: Telefónica de España S.A.U.

Questione pregiudiziale

Se il diritto comunitario, nello specifico gli artt. 15, n. 2, e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE⁽¹⁾, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; gli artt. 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE⁽²⁾, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; l'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE⁽³⁾, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e gli artt. 17, n. 2 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consentano agli Stati membri di circoscrivere all'ambito delle indagini penali o della tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale — ad esclusione, quindi, dei processi civili — il dovere di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni ed il traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società dell'informazione, che incombe agli operatori di rete e di servizi di comunicazione elettronica, ai fornitori di accesso alle reti di telecomunicazione ed ai fornitori di servizi di conservazione dei dati.

(¹) GU L 178, pag. 1.

(²) GU L 167, pag. 10.

(³) GU L 157, pag. 45.

tali del trasporto marittimo in modo che in linea di principio — una volta soddisfatte le condizioni di cui ai punti 48.3 e 48.4 del Capitolo VII dell'Allegato alla direttiva 91/628/CEE, ad eccezione di quelle relative alla durata dei viaggi e ai periodi di riposo — anche nel caso di un trasporto di animali su c.d. traghetti Roll-on/Roll-off i tempi del trasporto su strada prima e dopo il trasporto marittimo non devono essere sommati.

2) Se il punto 48.7, lett. b), del Capitolo VII dell'Allegato alla direttiva 91/628/CEE contenga una disposizione specifica per i c.d. traghetti Roll-on/Roll-off che circolano all'interno della Comunità, la quale trova applicazione a fianco, cioè in aggiunta alle condizioni di cui al punto 48.4, lett. a), del Capitolo VII dell'Allegato alla direttiva 91/628/CEE, con la conseguenza che, dopo l'arrivo del traghetto nel porto di destinazione, non comincia un nuovo periodo di trasporto massimo di 29 ore (cfr. punto 48.4, lett. d), del Capitolo VII dell'Allegato alla direttiva), ma deve invece essere effettuata una pausa di dodici ore, solo nel caso in cui la durata del trasporto in mare sia stata superiore a quanto previsto in generale ai punti da 48.2 a 48.4 del Capitolo VII dell'Allegato alla direttiva (in pratica 29 ore, ai sensi del punto 48.4, lett. d).

(¹) GU L 340, pag. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 26 giugno 2006 — Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-277/06)

(2006/C 212/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Interboves GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1) Se il punto 48.7, lett. a), del Capitolo VII dell'Allegato alla direttiva 91/628/CEE⁽¹⁾ disciplini le condizioni fondamen-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 26 giugno 2006 — Manfred Otten/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Causa C-278/06)

(2006/C 212/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Manfred Otten

Convenuta: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

litisconsorte: Jonny Kück

interveniente: la Rappresentante del pubblico interesse nelle cause dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

Questione pregiudiziale

Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950⁽¹⁾, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1256⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che, in caso di scadenza di affitti rurali riguardanti un'azienda lattiera o un terreno destinato alla produzione di latte, i quantitativi di riferimento correlati all'azienda o al terreno possono tornare a disposizione del concedente anche qualora questi non sia un produttore o non divenga tale, a condizione che il concedente medesimo trasferisca nel più breve termine il quantitativo di riferimento ad un terzo provvisto della detta qualifica di produttore tramite un organismo statale deputato alle vendite.

⁽¹⁾ GU L 405, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160, pag. 73.

B) Se, nel caso in cui tale contratto rientri nel suo ambito di applicazione, si applichi il beneficio della deroga al divieto qualora vengano soddisfatti i requisiti posti dal regolamento n. 1984/1983⁽¹⁾, segnatamente quello relativo alla durata.

C) In tal caso, se la previsione degli artt. 10 e 12 del regolamento citato, che consente che la durata del patto di non concorrenza ecceda i cinque anni come contropartita della concessione di vantaggi economici o finanziari da parte del fornitore alla titolare della stazione di servizio, richieda che tali vantaggi economici o finanziari siano sostanziali o se sia sufficiente che non siano insignificanti. Se tali disposizioni possano essere interpretate nel senso che sono stati concessi tali vantaggi economici o finanziari in contratti di franchising in cui il fornitore dei prodotti petroliferi sostiene i costi di introduzione e mantenimento nella stazione di servizio della sua immagine di marca, o cede i serbatoi e le pompe di benzina che la titolare della stazione di servizio non può usare, salvo autorizzazione scritta del fornitore esclusivo, per prodotti non forniti da quest'ultimo e che è tenuta a restituire quando ne cessi l'uso autorizzato, e il cui valore è coperto da garanzia esigibile a prima richiesta che la titolare della stazione di servizio ha prestato in favore del fornitore.

D) Qualora non si applichi tale deroga, se la nullità di pieno diritto prevista dall'art. 81, n. 2, del Trattato CE riguardi il contratto nella sua integralità.

SECONDO

A) Se l'art. 81, n. 1, del Trattato CE vada interpretato nel senso che tale contratto di franchising, in quanto prevede che l'impresa titolare della stazione di servizio è tenuta a vendere i carburanti e combustibili del fornitore esclusivo ai prezzi di vendita al pubblico stabiliti da questo, incorra in linea di principio nel divieto di restrizione della concorrenza in quanto fissa i prezzi di vendita, tenuto conto della sua rilevanza economica e, in particolare, dei rischi assunti dalla titolare della stazione di servizio e del suo contributo ai costi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto o di promozione della vendita dei medesimi, date le seguenti circostanze rilevanti:

1) La titolare della stazione di servizio si impegna a vendere esclusivamente lubrificanti, prodotti automobilistici, carburanti e combustibili del fornitore, conformemente ai prezzi di vendita al pubblico, alle condizioni e tecniche di vendita e gestione fissate da questo per dieci anni, prorogabili per periodi successivi di cinque anni ciascuno, previo assenso esplicito e scritto, con un preavviso minimo di sei mesi.

2) La titolare della stazione di servizio assume il rischio relativo ai carburanti e combustibili dal momento in cui li riceve dal fornitore nelle cisterne della stazione di servizio, incluso il rischio volumetrico. Dal momento del ricevimento dei prodotti, la titolare si assume l'obbligo di conservarli in condizioni idonee ad evitare qualsiasi perdita o deterioramento degli stessi e risponde eventualmente, sia nei confronti del fornitore sia di terzi, per qualsiasi perdita, contaminazione o mescolanza che detti prodotti possano subire o dei danni che possano verificarsi per tale motivo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Madrid (Spagna) il 27 giugno 2006
— CEPSA, Estaciones de servicio S.A./L.V. Tobar e Hijos, SL

(Causa C-279/06)

(2006/C 212/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Madrid

Parti nella causa principale

Appellante: CEPSA, Estaciones de servicio S.A.

Appellata: L.V. Tobar e Hijos, SL.

Questioni pregiudiziali

PRIMO

A) Se l'art. 81, n. 1, del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che un contratto di franchising concluso nel 1996 tra un distributore di prodotti petroliferi e l'impresa titolare di una stazione di servizio, con cui quest'ultima si impegna a vendere esclusivamente carburanti e combustibili del fornitore per un determinato periodo, impegnandosi a non vendere prodotti identici forniti da altri distributori, rientri nel suo ambito di applicazione in quanto tale obbligo implica un patto di non concorrenza, benché tale contratto, per la sua rilevanza economica, possa essere considerato un contratto di agenzia.

3) La titolare della stazione di servizio è tenuta a versare al fornitore l'importo dei carburanti o combustibili nove giorni dopo la data della loro consegna nella stazione di servizio, previa prestazione, alla data della prima fornitura, di una garanzia bancaria per l'importo totale della fornitura, equivalente a quindici giorni. In caso di mancato pagamento, oltre alla possibilità per il fornitore di escludere la garanzia prestata dalla titolare della stazione di servizio, quest'ultima verrà obbligata a pagare le forniture prima della loro consegna alla stazione di servizio. L'importo che la titolare della stazione di servizio deve versare alla distributrice si calcola deducendo dal prezzo di vendita al pubblico fissato dalla distributrice, inclusa l'IVA, l'importo della «provvidenza» dovuta alla titolare della stazione, più l'IVA corrispondente. Il carburante fornito viene venduto, mediamente, entro un termine molto inferiore ai nove giorni dalla consegna previsti per il suo pagamento da parte della ricorrente in primo grado alla convenuta in primo grado. La distributrice effettua mensilmente addebiti o accrediti alla stazione di servizio a seconda delle variazioni al rialzo o al ribasso dei prezzi fissati per i carburanti forniti. Il costo del trasporto viene assunto dall'impresa fornitrice.

4) La titolare della stazione di servizio garantisce ed è responsabile nei confronti dei clienti registrati per l'utilizzo della carta di credito creata e gestita dal gruppo di società al quale appartiene il fornitore, riscuote le vendite effettuate mediante la carta di credito menzionata un mese dopo la realizzazione della vendita, finanzia una piccola parte del costo di utilizzo per i clienti della carta di fidelizzazione della distributrice petrolifera e corre il rischio di mancato pagamento dei clienti ai quali ha concesso direttamente credito.

5) L'impresa fornitrice dei prodotti petroliferi sopporta i costi di introduzione e di mantenimento nella stazione di servizio della sua immagine di marca. Parimenti, cede i serbatoi e le pompe di benzina, che la titolare della stazione di servizio non può usare, salvo autorizzazione scritta della fornitrice, per prodotti non forniti da questa e il cui valore viene correttamente ritenuto corrispondente all'importo per il quale la titolare della stazione di servizio ha prestato garanzia a favore della fornitrice.

B) Se, in tal caso, il regolamento (CEE) del Consiglio 22 giugno 1983, n. 1984, e, in particolare, i suoi artt. 10-13, debbano essere interpretati nel senso che un contratto di tale natura rientri nel loro ambito di applicazione per cui il divieto contenuto al n. 1 dell'art. 81 CE non si applicherebbe qualora il contratto soddisfi i requisiti per la deroga contenuta in detti articoli del regolamento.

C) Se, in tal caso, l'art. 11 di tale regolamento vada interpretato nel senso che nel contratto viene prevista più di una restrizione della concorrenza, in quanto oltre a stabilire la non concorrenza, prevedendo la fornitura esclusiva da parte di un'impresa fornitrice, il fornitore stabilisce il prezzo di vendita. Se l'autorizzazione dell'impresa distributrice alla

stazione di servizio ad abbassare il prezzo di vendita senza pregiudicare le entrate dell'impresa distributrice, concessa nel novembre 2001, permetta di ritenere valido il contratto.

(¹) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85 (attuale 81), paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 28 giugno 2006 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA)/Miloslav Lev

(Causa C-282/06)

(2006/C 212/37)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Praze

Parti nella causa principale

Ricorrente: OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Convenuto: Miloslav Lev

Questioni pregiudiziali

1) Se ai sensi del diritto dell'Unione europea — direttiva CE 2001/29 — un autore abbia diritto a compenso in caso di esecuzione di un brano per radio o televisione da parte del gestore di una struttura destinata a fornire alloggio anche qualora il televisore o l'apparecchio radiofonico sia collocato nella parte privata dello spazio adibito all'accoglienza (in camera).

2) Se la norma di cui all'art. 23 della legge n. 121/2001 Sb. [raccolta delle leggi cecche], nel testo modificato con legge n. 81/2005 sia contraria al diritto comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zala Megyei Bíróság (Repubblica d'Ungheria) il 29 giugno 2006
 — KÖGÁZ Rt., E-ON IS Hungary Kft., E-ON DÉDÁSZ Rt., Schneider Electric Hungária Rt., TESCO Áruházak Rt., OTP Garancia Bíztosító Rt., OTP Bank Rt., ERSTE Bank Hungary Rt e Vodafone Magyarország Mobil Távözlési Rt./
 Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője

(Causa C-283/06)

(2006/C 212/38)

Lingua processuale: l'ungherese

dell'Ungheria di mantenere anche imposte della medesima natura dell'imposta sulle attività economiche.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione, questo giudice sottopone altresì la seguente questione:

Secondo la corretta interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE (¹), quali sono i criteri in forza dei quali si considera che un'imposta non abbia carattere di imposta sulla cifra di affari secondo l'accezione dell'art. 33 della sesta direttiva.

(¹) GU L 236, pag. 846.

(²) GU L 145, pag. 1.

Giudice del rinvio

Zala Megyei Bíróság

Parti nella causa principale

Ricorrenti: KÖGÁZ Rt., E-ON IS Hungary Kft., E-ON DÉDÁSZ Rt., Schneider Electric Hungária Rt., TESCO Áruházak Rt., OTP Garancia Bíztosító Rt., OTP Bank Rt., ERSTE Bank Hungary Rt e Vodafone Magyarország Mobil Távözlési Rt.

Convenuto: Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője

Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-286/06)

(2006/C 212/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlebæke e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Questioni pregiudiziali

1) Se il punto 3, lett. a, del capitolo 4 dell'allegato X degli «atti di adesione» (atti relativi all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (¹), applicabile in virtù dell'art. 24 dei citati atti di adesione, a tenore del quale «l'Ungheria può applicare fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle imprese locali [leggasi: imposte sulle attività economiche] per un massimo del 2 % degli introiti netti delle imprese concesse a tempo determinato dall'amministrazione locale in base agli artt. 6 e 7 della legge C del 1990 sulle imposte locali (...)» debba interpretarsi nel senso che:

- si tratta di un'eccezione transitoria che consente all'Ungheria di mantenere l'imposta sulle attività economiche, ovvero
- il Trattato di adesione, nel prevedere la possibilità di mantenere le riduzioni fiscali sulle imposte sulle attività economiche, ha riconosciuto il diritto (transitorio)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (¹), e, in particolare, del suo art. 3, avendo negato il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute in Italia ed avendo subordinato l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle dette qualifiche;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha ricevuto diverse denunce relative al rigetto, da parte delle competenti autorità spagnole, delle richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere, ottenute in Italia, ai fini dell'esercizio, in Spagna, della professione di ingegnere civile.

Ai sensi dell'art. 3 della direttiva 89/48/CEE, le autorità spagnole devono consentire l'accesso ad una professione regolamentata, nonché il suo esercizio, a tutti i cittadini di uno Stato membro che siano in possesso del titolo richiesto per esercitare detta professione in un altro Stato membro. Dai fatti presentati dalla Commissione si evince che:

- (1) in Spagna, la professione di ingegnere civile è una «professione regolamentata»;
- (2) i denuncianti sono cittadini di uno Stato membro;
- (3) il titolo richiesto in Italia per accedere alla professione di ingegnere è il «Diploma di Laurea in Ingegneria Civile» unito all'«Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere». I denuncianti sono in possesso di entrambi i titoli e sono quindi abilitati ad esercitare la professione di ingegnere in Italia; e
- (4) la «combinazione di titoli» costituita dalla «Laurea in Ingegneria Civile» e dall'«Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere» soddisfa tutti i requisiti della definizione di «titolo» contenuta alla lett. a) dell'art. 1 della direttiva.

Pertanto, le autorità spagnole erano tenute a consentire ai denuncianti di accedere alla professione di ingegnere civile. Opponendo un diniego a siffatto accesso, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 3 della direttiva.

Dai fatti esposti dalla Commissione risulta inoltre che le autorità spagnole subordinano la partecipazione alle prove di promozione interna della pubblica amministrazione in cui è richiesto il titolo di ingegnere alla condizione che, quando si tratta di titoli ottenuti all'estero, gli stessi siano «omologati», ossia che si riconosca la loro equivalenza accademica ad un titolo spagnolo. Tale requisito rende più difficile la promozione interna e, pertanto, l'esercizio della professione di ingegnere, per i cittadini di uno Stato membro che siano in possesso del titolo professionale richiesto in un altro Stato membro, ed è inoltre in contrasto con l'art. 3 della direttiva.

⁽¹⁾ GU 1989, L 19, pag. 16.

Ricorso presentato il 4 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-297/06)

(2006/C 212/40)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Tserepa-Lacombe e I. Chatzigiannis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Domande

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 settembre 2003, 2003/85/CE⁽¹⁾, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE, e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva,
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 30 giugno 2004.

⁽¹⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

Ricorso presentato il 4 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-299/06)

(2006/C 212/41)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Zavvós e N. Yerrel)

Convenuta: Repubblica ellenica

Domande

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 dicembre 2002, 2002/92/CE⁽¹⁾, sulla intermediazione assicurativa e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16 della direttiva in questione;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 14 gennaio 2005.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2004/26/CE è scaduto il 20 maggio 2005.

⁽¹⁾ GU L 146, p. 1.

Ricorso presentato il 19 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-313/06)

(2006/C 212/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/26/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e R. Vidal Puig)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori⁽¹⁾ e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per adattare il diritto interno alla direttiva 2002/14/CE è scaduto il 23 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU L 80, pag. 29.

Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-318/06)

(2006/C 212/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, in qualità di agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 ottobre 2001, 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori⁽¹⁾ o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 14 della direttiva in questione;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2001/86/CE è scaduto l'8 ottobre 2004.

⁽¹⁾ GU L 294, pag. 22.

necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori⁽¹⁾, o in ogni caso non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 11 di tale direttiva;

- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2002/14/CE è scaduto il 23 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU L 80, pag. 29.

Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-321/06)

(2006/C 212/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, in qualità di agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori⁽¹⁾ o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 11 della direttiva in questione;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva 2002/14/CE è scaduto il 23 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU L 80, pag. 29.

Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-320/06)

(2006/C 212/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative regolamentari e amministrative

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2006
— Hoek Loos/Commissione

(Causa T-304/02) ⁽¹⁾

(Concorrenza — Intese — Mercato olandese dei gas tecnici e medicali — Fissazione dei prezzi — Calcolo dell'importo delle ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento)

(2006/C 212/47)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Hoek Loos NV (Schiedam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J.J. Feenstra e B.F. Van Harinxma thoe Slooten, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet, agente)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 luglio 2002, 2003/207/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-3/36700 — Gas tecnici e medicali) (GU 2003, L 84, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 305 del 7 dicembre 2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2006
— Franchet e Byk/Commissione

(Cause riunite T-391/03 e T-70/04) ⁽¹⁾

(Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Eurostat — Rifiuto di accesso — Attività ispettive e di indagine — Procedimenti giudiziari — Diritti della difesa)

(2006/C 212/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Yves Franchet e Daniel Byk (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Maidani, J.-F. Pasquier e P. Aalto, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione con cui la Commissione rifiuta di accogliere la domanda di accesso dei ricorrenti a diversi documenti redatti dall'Ufficio europeo di lotta antifrode della Commissione (OLAF) nell'ambito di diverse inchieste riguardanti Eurostat

Dispositivo della sentenza

- 1) Le domande di annullamento della decisione 18 agosto 2003 nonché della decisione implicita di rigetto delle domande dei ricorrenti 21 e 29 ottobre 2003 sono dichiarate irriceibili.
- 2) Sono annullate la decisione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 1 ottobre 2003 nella parte in cui vi si rifiuta l'accesso alle comunicazioni dell'OLAF alla Commissione diverse da quella di cui al comunicato stampa 19 maggio 2003 nonché la decisione della Commissione 19 dicembre 2003 nella parte in cui vi si rifiuta l'accesso agli allegati della relazione del servizio di revisione contabile interna 7 luglio 2003.
- 3) I ricorsi sono dichiarati per il resto infondati.
- 4) La Commissione sopporterà un terzo delle spese dei ricorrenti. Le parti sopporteranno il resto delle proprie spese.

(¹) GU C del 14 gennaio 2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2006 —
Tzirani/Commissione**

(Causa T-45/04) (¹)

**(Dipendenti — Promozione — Copertura di un posto A2 —
Rigetto della candidatura — Principio di legittimità)**

(2006/C 212/49)

Lingua processuale: il francese

Parti**Ricorrente:** Marie Tzirani (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)**Oggetto della causa**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2003 che respinge la candidatura della ricorrente al posto, di grado A2, di direttore della Direzione «Statuto: politica, gestione e consulenza» nella DG della Commissione «Personale e amministrazione», una domanda di annullamento della nomina del sig. J. al detto posto, nonché una domanda di annullamento, all'occorrenza, della decisione esplicita di rigetto da parte della Commissione del reclamo della ricorrente contro tali due decisioni

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione di nominare il sig. J. al posto indicato nell'avviso di posto vacante COM/151/02 e la decisione di rigettare la candidatura della ricorrente al detto posto sono annullate.
- 2) La convenuta è condannata alle spese.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2006 —
Tzirani/Commissione**

(Causa T-88/04) (¹)

**(«Funzionari — Promozione — Nomina ad un posto A 2 —
Rigetto di candidatura — Assenza di motivazione — Errore
manifesto di valutazione — Violazione delle norme di nomina
dei funzionari di grado A 1 e A 2»)**

(2006/C 212/50)

Lingua processuale: il francese

Parti**Ricorrente:** Marie Tzirani (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: É. Boigelot, avvocato)**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)**Oggetto della causa**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 maggio 2003 di respingere la candidatura della ricorrente al posto di grado A 2 di direttore della direzione «Politica sociale, personale Lussemburgo, sanità, igiene» della direzione generale «Personale ed amministrazione» della Commissione; domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 maggio 2003 di nominare la sig.ra D.S. al detto posto e, per quanto necessario, domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente diretto contro queste due decisioni.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione di nominare la sig.ra D.S. al posto di cui all'avviso di posto vacante COM/063/03, nonché la decisione di rigetto della candidatura della ricorrente a tale posto sono annullate.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La convenuta è condannata alle spese.

(¹) GU C 106 del 30 aprile 2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2006
— easyJet/Commissione**

(Causa T-177/04) (¹)

(Concorrenza — Concentrazioni — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione che dichiara compatibile con il mercato comune un'operazione di concentrazione — Ricorso presentato da un terzo — Ricevibilità — Mercati del trasporto aereo — Impegni)

(2006/C 212/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Regno Unito) (Rappresentanti: inizialmente sigg. J. Cook, J. Parker e S. Dolan, solitators, successivamente sigg. M. Werner e M. Waha, avocats, sig.ra L. Mills, solicitor, sigg. M. de Lasala Lobera e R. Malhotra, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sigg. P. Oliver, A. Bouquet e A. Whelan, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (Rappresentante: sig. G. de Bergues, in qualità di agente)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2004, che dichiara la compatibilità con il mercato comune della concentrazione tra la società Air France e Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, a condizione che siano rispettati gli impegni proposti (Caso n. IV/M.3280 — Air France/KLM)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese oltre a quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 201 del 7.8.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 giugno 2006
— Volkswagen/UAMI (CLIMATIC)**

(Causa T-306/03) (¹)

(«Marchio comunitario — Rifiuto parziale di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)

(2006/C 212/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (Rappresentante: S. Risthaus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: B. Müller e G. Schneider, agenti)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 7 luglio 2003 (procedimento R 1012/2001-2), riguardante la domanda di registrazione di un marchio figurativo contenente il segno denominativo CLIMATIC come marchio comunitario.

Dispositivo della sentenza

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 289 del 29 novembre 2003.

Ricorso presentato il 26 aprile 2006 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione

(Causa T-129/06)

(2006/C 212/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret (Cankaya/Ankara, Turchia) e Akar (Cankaya/Ankara, Turchia) (Rappresentante: avv. C. Sahin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Riservare il diritto di far valere il risarcimento dei danni.
- Sospendere preliminarmente l'esecuzione del procedimento in relazione all'oggetto del procedimento;
- Annnullare il procedimento del 23 dicembre 2005 n. MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614, oggetto del presente procedimento;
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione adottata dalla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Turchia il 23 dicembre 2005 e diretta contro le ricorrenti con riferimento al bando di gara relativo alla costruzione di centri di formazione nelle province Diyarbakir e Siirt.

Le ricorrenti hanno fatto valere, tra l'altro, che la loro offerta conteneva il prezzo più basso e che i loro documenti erano completi e quindi avrebbero dovuto ottenere l'aggiudicazione dell'appalto. Inoltre, essi sostengono che la decisione impugnata viola le norme comunitarie.

Ricorso presentato il 23 giugno 2006 — ARBOS/Commissione

(Causa T-161/06)

(2006/C 212/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ARBOS Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt, Austria) (Rappresentante: avv. H. Karl)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la ricorrente al pagamento alla convenuta, in persona del suo legale rappresentante, della somma di EUR 38 545,42, maggiorata degli interessi al 12 % a decorrere dal 10 gennaio 2001 e di EUR 27 618,91, maggiorata degli interessi al 12 % a decorrere dal 10 marzo 2003;
- condannare la convenuta a versare alla ricorrente un importo netto di EUR 26 459,38 per spese di intervento della fase precontenziosa nonché alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 288 CE, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato dall'ingiustificato trattenimento di sovvenzioni. Essa basa la sua richiesta su due contratti di sovvenzione che sono stati conclusi nel 2000 e nel 2002 per la promozione della cultura e i cui allegati contengono ciascuna una clausola compromissoria.

Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Kronoply/Commissione

(Causa T-162/06)

(2006/C 212/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania) (Rappresentanti: Rechtsanwälte R. Nierer, L. Gordalla)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annnullare la decisione della Commissione 21 settembre 2005, relativa all'aiuto di Stato n. C 5/2004 (ex N 609/2003) con cui la Commissione dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto a cui la Germania intende dare esecuzione in favore di Kronoply;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 21 settembre 2005, K(2005)3497, con cui la Commissione ha deciso che l'aiuto agli investimenti a cui la Germania intendeva dare esecuzione in favore della Kronoply GmbH nell'ambito della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (1) costituisce un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune.

A motivazione del suo ricorso la ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, essa censura gli evidenti errori della Commissione nell'accertamento dei fatti. A tal proposito, essa osserva, tra l'altro, che la convenuta non ha accertato la data della domanda di aiuti della ricorrente benché essa abbia un'importanza decisiva per l'esame della fattispecie. Inoltre, essa fa valere che la Commissione ha ignorato che il procedimento amministrativo nazionale non è ancora concluso.

In secondo luogo, la ricorrente motiva il suo ricorso asserendo che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, lett. a) e c), nonché l'art. 88 CE del regolamento (CE) n. 659/1999 (2) e gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (3).

Infine, la ricorrente fa valere evidenti errori di valutazione nonché uno sviamento di potere della convenuta.

(1) GU 1998, C 107, pag. 7.

(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

(3) GU 1998, C 74, modificato da GU 2000, C 258, pag. 5.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition» per prodotti della classe 25 — domanda n. 1 853 274

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo nazionale «Charlot» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, nonché dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, in quanto, secondo la ricorrente, l'opponente non avrebbe dimostrato il serio utilizzo del suo marchio nel corso dei cinque anni precedenti e non avrebbe prodotto indicazioni sull'importanza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di tale marchio.

Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Charlott/UAMI — Charlot (marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition»)

(Causa T-169/06)

(2006/C 212/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charlott SARL (Chaponost, Francia) (Rappresentante: L. Conrad, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione emessa dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI in data 24 aprile 2006 (procedimento R 223/2005-2);
- dichiarare che la società Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94;
- ordinare all'UAMI di procedere alla registrazione del marchio depositato dalla Charlott SARL;
- condannare l'UAMI o chiunque risulti soccombente alle spese del presente giudizio, in particolare alle spese recuperabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura di questa giurisdizione in data 2 maggio 1991.

Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Alrosa/Commissione

(Causa T-170/06)

(2006/C 212/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alrosa Company Ltd. (Mirny, Russia) (Rappresentanti: R. Subiotto, S. Mobley, K. Jones, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare completamente la decisione;
- condannare la Commissione a pagare le spese legali e i costi e le spese di altro genere sostenuti dalla Alrosa nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione 22 febbraio 2006 della Commissione, con la quale la Commissione stessa ha reso vincolante per la De Beers un impegno di eliminare progressivamente fra il 2006 e il 2008 e di cessare a partire dal 10 gennaio 2009 tutti gli acquisti diretti e indiretti di diamanti grezzi dalla ricorrente.

A sostegno del ricorso la ricorrente invoca, in primo luogo, la violazione del suo diritto al contraddittorio nel procedimento che è sfociato nella decisione. La ricorrente sostiene che era stato richiesto alla Commissione di spiegare quali osservazioni dei terzi e quali aspetti dell'analisi della Commissione giustificassero il rigetto degli impegni originariamente proposti congiuntamente dalla De Beers e dalla ricorrente e l'adozione degli impegni finali proposti dalla De Beers.

In secondo luogo, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 9 del regolamento 1/2003, in quanto gli impegni resi vincolanti dalla decisione impugnata erano stati presentati soltanto dalla De Beers, piuttosto che dalle imprese interessate, vale a dire dalla De Beers e dalla ricorrente. La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata non è stata adottata per un periodo determinato.

Infine, la ricorrente sostiene che il divieto assoluto e potenzialmente illimitato stabilito dalla decisione impugnata per la ricorrente di acquistare direttamente o indirettamente diamanti grezzi della De Beers viola l'art. 82 CE e l'art. 9 del regolamento 1/2003, nonché i principi fondamentali di libertà contrattuale e di proporzionalità.

Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON)

(Causa T-171/06)

(2006/C 212/58)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: LAYTONCREST LIMITED (Londra, Regno Unito)
(Rappresentante: avv. Nikolaos K. Dontas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Eric International Corporation (Rappresentanti: GILLE HRABAL STRUCK NEIDLEIN PROP ROOS, Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annnullare la decisione della seconda commissione di ricorso 26 aprile 2006 nel procedimento R-406/2004-2.
- Rimettere la causa alle commissioni di ricorso dell'UAMI per la decisione nel merito.
- Condannare l'UAMI e l'impresa Eric International Corporation, eventuale interveniente, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario richiesto: il marchio denominativo TRENTON per prodotti delle classi 7, 9 e 11- domanda n. 2 298 438.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: ERICO INTERNATIONAL CORPORATION

Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo LENTON per prodotti delle classi 6 e 7

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione. Condanna dell'opponente alle spese del procedimento.

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di estinzione del procedimento di opposizione e di ricorso a causa del ritiro implicito da parte della ricorrente della domanda di registrazione del marchio controverso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 44 e dell'art. 66, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 50, n. 1, del regolamento di esecuzione della Commissione n. 2868/95. La ricorrente, da un lato, sostiene che la sua inattività nei procedimenti di opposizione e di ricorso è stata erroneamente ritenuta nella decisione impugnata equivalente alla rinuncia alla sua domanda di registrazione del marchio controverso, mentre, dall'altro lato, segnala che la commissione di ricorso avrebbe dovuto continuare il procedimento e decidere nel merito, nonostante la mancata presentazione di osservazioni da parte della ricorrente.

Violazione del principio fondamentale di diritto processuale di tutela dei diritti della difesa e del contraddittorio, come enunciato, tra l'altro, dall'art. 73 del regolamento n. 40/94 e dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, in forza dei quali la commissione di ricorso avrebbe dovuto dare alla ricorrente la possibilità di essere sentita prima della pronuncia di una decisione a suo carico.

Violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento 40/94. La ricorrente afferma che la commissione di ricorso è incorsa in eccesso e abuso di potere allorché ha dichiarato che essa aveva implicitamente ritirato l'insieme della domanda di registrazione.

Ricorso presentato il 29 giugno 2006 — Coca-Cola Company/UAMI — Azienda Agricola San Polo (MEZZOPANE)

(Causa T-175/06)

(2006/C 212/59)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Coca-Cola Company (N. W. Atlanta, Georgia, USA)
(Rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chavarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Azienda Agricola San Polo Exe S.r.l.

Conclusioni della ricorrente

- Annnullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 aprile 2006, nel procedimento R-99/2005-1.
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Azienda Agricola San Polo Exe S.r.l.

Marchio comunitario richiesto: Marchio figurativo «MEZZOPANE» per prodotti appartenenti alla classe 33 — domanda n. 2 242 147.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Marchi denominativi nazionali «MEZZO» e «MEZZOMIX» per prodotti della classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: Rigitto della domanda di registrazione del marchio.

Decisione della commissione di ricorso: Annnullamento della decisione della divisione d'opposizione.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto i prodotti designati dai marchi in conflitto sono simili, i segni distintivi in conflitto sono visivamente e foneticamente assimilabili ed i marchi in questione possono generare un rischio di confusione nel commercio.

Ricorso presentato il 3 luglio 2006 — Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-177/06)

(2006/C 212/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30, S.A. (Madrid) (Rappresentanti: sigg. J. L. Buendía Sierra e R. González-Galarza Granizo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Annnullare la classificazione, operata dalla Commissione europea, (Eurostat), della Madrid Calle 30 come rientrante nel settore «amministrazioni pubbliche», ai sensi del «Sistema europeo dei conti 1995» (SEC 95) di cui all' allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 2223, classificazione che risulta dai conti pubblicati dalla Commissione (Eurostat) il 24 aprile 2006, in relazione ai dati del 2005 sul disavanzo e il debito pubblico ai fini dell'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al Trattato CE.
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, si chiede l'annullamento della classificazione, operata dalla Commissione europea (Eurostat), della Madrid Calle 30 come rientrante nel settore generale «amministrazioni pubbliche», ai sensi del «SISTEMA EUROPEO DEI CONTI 1995» (SEC 95) contenuto all'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 2223, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁽¹⁾. Secondo le ricorrenti, la detta classificazione risulta dai conti pubblicati dalla Commissione (Eurostat) il 24 aprile 2006, in relazione ai dati del 2005 sul disavanzo e il debito pubblico ai fini dell'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato CE.

Le ricorrenti affermano che la Madrid Calle 30 è una società per azioni con partecipazione del Comune di Madrid e di un consorzio privato, formato da tre imprese di costruzioni e di servizi, selezionato previa gara d'appalto pubblica attenendosi a rigorosi prezzi di mercato.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti fanno valere:

- La violazione di varie norme che disciplinano il SEC 95, relative alla classificazione delle unità istituzionali nei settori «amministrazione pubblica» o «società non finanziarie».
- La violazione dei principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi e sull'audizione dell'interessato.

(¹) GU L 310, pag. 1.

Motivi dedotti: il marchio richiesto sarebbe suscettibile di tutela in quanto possiederebbe il carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 64 del regolamento (CE) 40/94 (¹). La decisione impugnata violerebbe, inoltre, il principio della parità di trattamento.

(¹) Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 7 luglio 2006 — Fränkischer Weinbauverband/UAMI (marchio tridimensionale «Bocksbeutel»)

(Causa T-180/06)

(2006/C 212/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fränkischer Weinbauverband e.V. (Würzburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Hetzelt e A. Weigand)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- Annnullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 aprile 2006 (procedimento R 0479/2004-1);
- disporre che il convenuto pubbli la domanda di marchio comunitario n. 002323301, conformemente all'art. 40 del regolamento sul marchio comunitario;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio collettivo tridimensionale «Bocksbeutel» per merci e servizi appartenenti alle classi 32, 33 e 42 (domanda n. 2323301).

Decisione dell'esaminatore: parziale rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Ricorso presentato il 6 luglio 2006 — Repubblica Italiana/Commissione

(Causa T-181/06)

(2006/C 212/62)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana (Rappresentante: Giacomo Aiello, Avvocato dello Stato)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 2006/334/CE del 28 aprile 2006 C (2006) 1702 nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dalla Repubblica Italiana a titolo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), sezione garanzia con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana ha impugnato davanti al Tribunale la decisione della Commissione del 28 aprile 2006 C (2006) 1702, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dalla ricorrente a titolo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG).

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione:

- Degli articoli 11, paragrafo 1, lettera c), n. 4, 13, paragrafo 2, 15, paragrafo 4, lettera a), 30, paragrafi 1 e 2, e 51 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (G.U. L 297, del 2.11.1996, p. 19).

- Dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del Regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (G.U. L 100, del 17.4.1997, p. 22).
- Degli articoli 8, paragrafo 2, lettere c) e d), e paragrafo 4, lettera b), e 16, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento n. 411/97 (G.U. L 90, del 30.3.2001, p. 4).
- Dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione, del 3 marzo 1997, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori (G.U. L 62, del 4.3.1997, p. 16).
- Degli articoli 6 e 9 del Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (G.U. L 391, del 31.12.1992, p. 36).

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'art. 95, n. 5, CE, la sua intenzione di adottare, in deroga alle disposizioni della direttiva 98/69/CE⁽¹⁾, una normativa nazionale che fissa limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel. Tale normativa notificata prevede che, dal 10 gennaio 2007, per autovetture nuove a diesel e furgoni nuovi a diesel il limite per le emissioni di particelle è fissato in 5 milligrammi per chilometro. L'attuale limite, di cui alla direttiva 98/69, è fissato in 25 milligrammi per chilometro. Alla luce dei problemi specifici nei Paesi Bassi in materia di qualità dell'aria, il governo olandese ritiene necessario introdurre norme più severe. Con la decisione controversa 2006/372/CE⁽²⁾, la Commissione ha respinto la normativa nazionale presentata.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce anzitutto l'inosservanza dei criteri di valutazione di cui all'art. 95, n. 5, CE perché si è giudicato che i Paesi Bassi non avevano dimostrato la sussistenza di un problema specifico in relazione alla qualità dell'aria e più in particolare con gli obblighi di cui alla direttiva 99/30⁽³⁾.

In secondo luogo il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'obbligo di diligenza e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE in quanto, senza ulteriore motivazione, non sono stati presi in considerazione dati pertinenti, più recenti, che i Paesi Bassi avevano fornito in anticipo rispetto alla decisione impugnata.

In terzo luogo, il ricorrente deduce la violazione del Trattato CE in quanto nel valutare le misure alternative ai sensi dell'art. 95, n. 6, CE non si è partiti dallo scopo specifico perseguito dalla normativa nazionale per la quale è chiesta l'approvazione.

Inoltre il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE nel valutare le condizioni di cui all'art. 95, n. 6, CE.

Infine il Regno dei Paesi Bassi fa valere la violazione dell'art. 95, nn. 5 e 6, CE e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE perché nel valutare la domanda del governo olandese si è ritenuto pertinente il contesto internazionale della misura prevista.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/69/CE, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel [notificata con il numero C(2006) 1791] (GU L 142, pag. 16).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41).

Ricorso presentato il 12 luglio 2006 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-182/06)

(2006/C 212/63)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e D.J.M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annnullare la decisione della Commissione 6 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto l'11 luglio 2006 — Repubblica portoghese/Commissione

(Causa T-183/06)

(2006/C 212/64)

Lingua processuale: il portoghese

Ricorso presentato il 14 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory

(Causa T-184/06)

(2006/C 212/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (Lisbona, Portogallo) (Rappresentanti: L. Fernandes, agente, C. Botelho Moniz, avvocato, e E. Maia Cadete, avvocato)

Convenuta: Commissione

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 28 aprile 2006, rubricata: «Decisione della Commissione 28/IV/2006 che esclude dal finanziamento comunitario determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) — Sezione garanzia», nella parte in cui applica al Portogallo una rettifica finanziaria del 100 % nel settore del lino, per l'importo di EUR 3 135 348,71;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto una decisione della Commissione delle Comunità europee del 28 aprile 2006, rubricata «Decisione della Commissione 28/IV/2006, che esclude dal finanziamento comunitario determinate spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) — Sezione garanzia», nella parte in cui applica al Portogallo una rettifica finanziaria del 100 % nel settore del lino, per l'importo di EUR 3 135 348,71, nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CEE) della Commissione 28 aprile 1989, n. 1164, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa (¹).

(¹) GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Ström, agente, assistito dall'avv. P. Elvinger)

Convenuti: Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory

Conclusioni della ricorrente

- convocare le parti e procedere ad una conciliazione tra le medesime, altrimenti
- ammettere il presente ricorso dal punto di vista formale e dichiararlo fondato, e
- in via principale, condannare la società Dane-Elec Memory a pagare alla Commissione la somma di EUR 55 878, aumentata degli interessi moratori, per l'esecuzione della garanzia su semplice richiesta;
- in subordine, condannare la società ICN a restituire l'anticipo di EUR 55 878, pagato dalla Commissione, aumentato degli interessi moratori, per la mancata esecuzione dei suoi impegni contrattuali nell'ambito del progetto Crossemarc;
- condannare la parte soccombente alle spese del ricorso in forza dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura;
- ordinare l'esecuzione provvisoria della futura sentenza, nonostante l'appello e senza cauzione;
- riservare alla ricorrente tutti gli altri diritti, mezzi e azioni, e, in particolare, il diritto di aumentare la sua domanda di pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il 28 febbraio 2001, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea, ha concluso con la società Internet Commerce Network (ICN), tra gli altri, un contratto IST-2000-25366 diretto alla realizzazione/attuazione del progetto «Cross-lingual Multi Agent Retail Comparison-Crossemarc», nell'ambito di un programma di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione delle tecnologie della società dell'informazione (IST) 1998-2002 (¹). Con lettera di garanzia in data 10 settembre 2000, la società Dane-Elec Memory, società madre di ICN, si era offerta come garante degli impegni contrattuali sottoscritti da quest'ultima nei confronti della Commissione, nell'ambito del contratto IST-2000-25366.

Un anticipo di pagamento è stato versato dalla Commissione alle parti associate al progetto, tra cui la società ICN, per il tramite di un coordinatore NCSR «Demokritos». Successivamente, il coordinatore ha chiesto alla ICN la sua prestazione conformemente agli impegni definiti nel progetto. Poiché la prestazione non è stata effettuata e il rappresentante dell'ICN ha informato il coordinatore delle difficoltà finanziarie incontrate dall'ICN, il coordinatore ha contattato la società Dane-Elec Memory, garante degli impegni dell'ICN. Il dirigente della società Dane-Elec Memory ha informato che l'ICN si sarebbe ritirata dal progetto e avrebbe restituito gli anticipi. Il coordinatore del progetto e la Commissione, non avendo ricevuto per iscritto la conferma di tale ritiro e dell'impegno alla restituzione, hanno rivolto all'ICN una domanda di restituzione degli anticipi effettuati. Dal momento che tale domanda è rimasta senza risposta, è stata indirizzata alla Dane-Elec Memory la richiesta di prestare la garanzia finanziaria in conformità degli impegni assunti nella lettera di garanzia. La Dane-Elec Memory ha rifiutato di fornire tale garanzia in quanto l'inadempimento del contratto non era stato provato dalla Commissione. Tale rifiuto è stato ripetuto nonostante la Commissione avesse motivato la sua domanda.

Sulla base delle clausole compromissorie contenute nel contratto IST-2000-25366, che vincolava l'ICN nei confronti della Commissione, e nella lettera di garanzia emessa dalla Dane-Elec Memory a favore della Commissione, quest'ultima ha proposto il presente ricorso diretto a far condannare la Dane-Elec Memory a pagare alla Commissione l'importo degli anticipi versati all'ICN, aumentato degli interessi di mora, per l'esecuzione della garanzia su semplice richiesta. In subordine, la ricorrente chiede la condanna della società ICN a rimborsare l'anticipo versato dalla Commissione aumentato degli interessi di mora, per la mancata esecuzione dei suoi impegni contrattuali nell'ambito del «progetto Crossemarc».

(¹) Bando per l'espressione di interesse pubblicato nella GU 1999, C 12, pag. 5.

Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — L'Air Liquide SA/Commissione

(Causa T-185/06)

(2006/C 212/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Air Liquide SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: R. Saint Esteben e M. Pittie, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare l'art. 1, lett. i), della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), in quanto stabilisce che L'Air Liquide ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE tra il 12 maggio 1995 e il 31 dicembre 1997;
- di conseguenza, annullare gli artt. 2, lett. f) e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., nella parte in cui riguardano L'Air Liquide;
- condannare la Commissione al rimborso dell'integralità delle spese sopportate dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., nel caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato, con cui la Commissione ha dichiarato che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE, partecipando ad un insieme di accordi e pratiche concordate, consistenti in scambi di informazioni tra i concorrenti e in accordi sui prezzi e sulle capacità di produzione nonché in un controllo sull'attuazione di tali accordi nel settore del perossido di idrogeno e del perborato di sodio.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, ritenendo che gli elementi che aveva preso in considerazione per presumere la responsabilità congiunta e solidale di L'Air Liquide a causa del comportamento della sua consociata fossero sufficienti rispetto ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, e che pertanto la Commissione avrebbe ignorato le regole che disciplinano l'imputabilità ad una società madre del comportamento della sua consociata e, in tal modo, violato l'art. 81 CE.

Con il suo secondo motivo la ricorrente asserisce che, invocando erroneamente la presunzione d'imputabilità dell'Air Liquid la Commissione avrebbe anche indebitamente invertito l'onere della prova e avrebbe così violato i diritti di difesa della ricorrente.

Con il suo terzo motivo la ricorrente fa valere che, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale considerasse che la Commissione fosse giustificata nel presumere l'imputabilità all'Air Liquide del comportamento della sua consociata Chemoxal, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione in quanto essa non avrebbe discusso alcuno degli elementi presentati dall'Air Liquide per provare l'autonomia di Chemoxal e così invertito tale presunzione di responsabilità congiunta e solidale, che non è che una presunzione confutabile.

Con il suo quarto motivo la ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe sufficientemente provato in diritto e in fatto il suo interesse legittimo ad agire contro di lei nel presente procedimento, adottando malgrado la prescrizione del suo potere di sanzionare L'Air Liquide, una decisione che dichiarava che L'Air Liquide aveva commesso una violazione dell'art. 81, n. 1, CE, e dell'art. 53 dell'Accordo SEE e che, in mancanza di tale interesse legittimo, la Commissione non sarebbe quindi stata competente ad adottare tale decisione nei confronti della ricorrente.

Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Solvay/Commissione

(Causa T-186/06)

(2006/C 212/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solvay S.A. (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer, D. Mes, sigg. M. O'Regan e A. Villette, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare, in tutto o in parte, gli artt. 1, 2 e 3 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (procedimento COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) nella parte in cui riguarda la ricorrente, in particolare laddove afferma che la ricorrente avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE (a) fra il 31 gennaio 1994 e l'agosto 1997 e (b) fra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000;
- annullare o ridurre in modo sostanziale le ammende inflitte alla ricorrente e alla Solvay Solexis SpA ai sensi della decisione;
- condannare la convenuta alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente per il pagamento in tutto o in parte dell'ammenda o per la costituzione di una garanzia bancaria;
- adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo partecipando ad un cartello relativo al perossido di idrogeno ed al perborato di sodio, cartello che si è concretizzato soprattutto nello scambio fra i concorrenti di informazioni relative ai prezzi e volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità produttiva nello SEE e nella verifica del rispetto degli accordi anticoncorrenziali.

La ricorrente sostiene che la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Solvay avesse violato l'art. 81 CE fra l'agosto 1997 e il 18 maggio 2000, ma che la Commissione ha commesso violazione di legge e manifesti errori di valutazione nell'applicazione dell'art. 81 CE dichiarando che la Solvay avrebbe commesso un'infrazione fra il 31 gennaio 1994 e l'agosto 1997 da un lato, e fra il 18 maggio e il 31 dicembre 2000 dall'altro. Tali violazioni di legge e manifesti errori di valutazione si riferiscono in particolare a:

- a) l'erronea applicazione dei concetti di «accordo», «pratica concordata» e «violazione unica e continua»;
- b) la mancata dimostrazione, al livello richiesto, della partecipazione della ricorrente ad un cartello per periodi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla ricorrente;
- c) la presunzione di effetti anticoncorrenziali proseguiti oltre il 18 maggio 2000; e
- d) la non adeguata considerazione degli elementi di prova a sua disposizione relativamente ai periodi sopra indicati.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, nel calcolare l'ammenda, ha commesso svariate violazioni di legge e manifesti errori di valutazione nell'applicare la comunicazione del 2002 sull'immunità o riduzione delle sanzioni⁽¹⁾ e il regolamento n. 1/2003⁽²⁾, anche in relazione a:

- a) la tempistica delle domande di riduzione dell'ammenda e/o la fornitura, con esse, di elementi di prova aventi un significativo valore aggiunto;
- b) la valutazione del valore aggiunto degli elementi di prova forniti dalla ricorrente; e
- c) l'importo della riduzione dell'ammenda concessa alla ricorrente, riduzione che, secondo la Solvay, ha manifestamente ignorato l'importanza degli elementi di prova da essa forniti, nonché la sua collaborazione sostanziale e continuativa.

La ricorrente sostiene inoltre che l'ammenda era eccessiva e sproporzionata, e che la Commissione non ha fornito alcuna ragione (o, in subordine, alcuna ragione sufficiente) per giustificare il calcolo della stessa.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha illegittimamente inflitto un'ammenda alla controllata della ricorrente, la Solvay Solexis SpA.

La ricorrente sostiene infine che la Commissione ha violato essenziali principi del procedimento e diritti della difesa, non concedendo il pieno accesso alla pratica e non consentendo la visione delle versioni non riservate delle replicate alle comunicazioni degli addebiti predisposte dalle altre parti nel procedimento dinanzi alla Commissione.

- (¹) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
 (2) Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Motivi dedotti: In particolare, violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 62 del regolamento (CE) n. 2100/94 (¹) a causa di errore di diritto nell'esame del merito: secondo il ricorrente la varietà richiesta sarebbe ammissibile alla tutela in quanto avrebbe il necessario carattere distintivo; violazione dell'art. 76 del regolamento n. 2100/94 per insufficiente esame dei fatti e dell'art. 75 di tale regolamento per lesione del diritto di audizione.

- (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

**Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Schräder/UCVV
(SUMCOL 01)**

(Causa T -187/06)

(2006/C 212/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter, W.-A. Schmidt, I. Memmler, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Conclusioni del ricorrente

- Modificare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004) nel senso di accogliere il ricorso del ricorrente avverso la decisione del convenuto n. R 446 e concedere la privativa per ritrovati vegetali in ordine alla domanda SUMCOL 01 (n. 2001/0905)
- In subordine, annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004) e ordinare al convenuto di emettere una nuova decisione in ordine alla domanda di privativa comunitaria pr eritrovati vegetali n. 2001/0905 in conformità alla sentenza.
- In via ulteriormente subordinata, annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004).
- Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali interessata: SUMCOL 01 (domanda di privativa n. 2001/0905).

Decisione del comitato: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

**Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Arkema France/
Commissione**

(Causa T-189/06)

(2006/C 212/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arkema France (Puteaux, Francia) (Rappresentanti: avv.ti A. Winckler, S. Sorinas, e P. Geffraud)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare, sul fondamento dell'art. 230 CE, la decisione adottata dalla Commissione il 3 maggio 2006 nel caso COMP/F/38.620, nella parte in cui riguarda la Arkema;
- in subordine, annullare o ridurre, sul fondamento dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda inflittale con tale decisione;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede che si annulli parzialmente la decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., caso COMP/F/38.620 — Perossido d'idrogeno e perborato, in cui la Commissione ha dichiarato che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'accordo SEE, partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate consistenti in scambi di informazioni tra concorrenti e in accordi sui prezzi e sulle capacità di produzione, nonché nella verifica dell'attuazione di tali accordi nei settori del perossido d'idrogeno e del perborato di sodio. In subordine, essa chiede l'annullamento o la riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale mediante tale decisione.

A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente fa valere quattro motivi.

Con il primo motivo sostiene che, imputando l'infrazione commessa dalla Arkema alla Elf Aquitaine e alla Total in base ad una mera presunzione derivante dalla detenzione della quasi totalità del suo capitale da parte di tali società all'epoca dei fatti, la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto nell'applicazione del regime relativo all'imputabilità delle pratiche realizzate da una società controllata alla società capogruppo ed avrebbe violato il divieto di discriminazione. La ricorrente sostiene di avere confutato tale presunzione di controllo nel corso dell'indagine. Essa afferma, inoltre, che la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione ad essa incombente ex art 253 CE, nonché il principio di buona amministrazione, non avendo replicato al complesso degli argomenti sviluppati dalla ricorrente nella risposta alla comunicazione degli addebiti.

Nel secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto in quanto ha aumentato del 200 % l'«importo di partenza» dell'ammenda di Arkema, a fini deterrenti, basandosi sul fatturato delle sue società capogruppo dell'epoca, ossia la Total e l'Elf Aquitaine, poiché l'infrazione contestata non può, ad avviso della ricorrente, essere imputata ad una e/o all'altra di queste società. In subordine, nel contesto di questo motivo, la ricorrente sostiene che, anche se si ritenesse che le violazioni sono imputabili alle società capogruppo, la Commissione avrebbe violato i principi della proporzionalità e della parità di trattamento applicando all'«importo di partenza» dell'ammenda inflitta alla Arkema un coefficiente moltiplicatore pari a 3 (ossia una maggiorazione del 200 %) a fini dissuasivi.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la maggiorazione del 50 %, per la recidiva, dell'«importo di base» dell'ammenda inflitta all'Arkema comporta una violazione del diritto. Essa afferma che l'applicazione della nozione di recidiva, nel caso di specie, sarebbe manifestamente eccessiva e contraria al principio della certezza del diritto, trattandosi di infrazioni condannate dalla Commissione sulla base di fatti molto lontani. La ricorrente contesta inoltre alla Commissione di avere violato il principio del «ne bis in idem» ed il principio della proporzionalità, dato che la Commissione aveva già tenuto conto più volte dell'esistenza di condanne precedenti in altre recenti decisioni in cui essa aveva già inflitto alla Arkema una maggiorazione del 50 % dell'ammenda per recidiva. La ricorrente lamenta di essere stata condannata nuovamente per gli stessi fatti.

Infine, essa sostiene che la decisione non è fondata né in diritto, né in fatto, in quanto non ha concesso alla ricorrente una riduzione superiore al 30 % dell'importo dell'ammenda per la collaborazione da essa prestata nel corso del procedimento. La ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nonché un errore di diritto non avendole applicato il titolo B della comunicazione sulla clemenza⁽¹⁾ ai fini di una riduzione dell'ammenda pari al 50 %.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 1992, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 19 luglio 2006 — Total e Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-190/06)

(2006/C 212/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- in via principale, annullare gli artt. 1, lett. o) e p), 2, lett. i, 3 e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def.;
- in via subordinata, modificare l'art. 2, lett. i), della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nella parte in cui condanna la Arkema SA ad un'ammenda di EUR 78,663 milioni, di cui la Total SA è considerata responsabile congiuntamente ed in solido per EUR 42 milioni, e la Elf Aquitaine per EUR 65,1 milioni, e ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda in questione;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nel procedimento COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato, con la quale la Commissione ha rilevato che le imprese destinatarie della decisione, tra le quali le ricorrenti, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'accordo SEE, partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate consistenti in scambi di informazioni tra concorrenti e in accordi sui prezzi e la capacità produttiva, nonché in una verifica dell'esecuzione di tali accordi nel settore del perossido di idrogeno e del perborato di sodio. In via subordinata, esse chiedono la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla loro controllata, di cui esse sono considerate responsabili congiuntamente ed in solido.

In via principale il ricorso si fonda su due motivi.

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata violerebbe i loro diritti alla difesa e la presunzione di innocenza.

In secondo luogo, esse sostengono che la decisione impugnata, avendole condannate per l'infrazione contestata, commessa dalla loro controllata, violerebbe l'obbligo di motivazione, da un lato in quanto il ragionamento della Commissione, ritenuto dalle ricorrenti parzialmente contraddittorio, sarebbe insufficientemente sviluppato relativamente alla novità della posizione adottata nei loro confronti, e dall'altro perché la Commissione avrebbe ignorato, rifiutando di dare ad essi risposta, i precisi elementi fatti valere dalle ricorrenti per giustificare il loro mancato coinvolgimento nella gestione della controllata.

Le ricorrenti ritengono inoltre che la decisione impugnata violi il carattere unitario del concetto di impresa ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾, nonché le regole che disciplinano l'imputabilità ad una società controllante delle infrazioni commesse dalla sua controllata. Relativamente a quest'ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe ignorato i limiti, indicati dal giudice comunitario, del suo potere di imputare ad una società controllante le infrazioni commesse dalla controllata. Essa avrebbe altresì seguito un'interpretazione erronea della giurisprudenza relativa all'imputabilità, contraria anche alla sua prassi decisionale in materia. A giudizio delle ricorrenti la Commissione avrebbe inoltre violato il principio dell'autonomia della persona giuridica.

Le ricorrenti affermano anche che la Commissione avrebbe commesso manifesti errori di valutazione applicando erroneamente la presunzione di imputabilità nei confronti della Total e ritenendo, in sede di valutazione della recidiva, che la sua filiale condannata nella decisione impugnata sia sempre appartenuta alla Total.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione avrebbe violato numerosi principi fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e facenti parte dell'ordinamento giuridico comunitario, come il principio di non discriminazione, il principio della responsabilità per i fatti personali, il principio della personalità delle pene e il principio di legalità.

Le ricorrenti sostengono altresì che la decisione impugnata viola i principi di buon andamento dell'amministrazione e di certezza del diritto.

Le ricorrenti in ritengono infine che la Commissione abbia violato le norme relative alla determinazione delle ammende, quali il principio di parità di trattamento, non avendo essa applicato la riduzione del 25 % all'importo di base inflitto alle ricorrenti, pur avendola applicata nei confronti di un altro destinatario della decisione impugnata. A giudizio delle ricorrenti, la decisione impugnata violerebbe inoltre i limiti del potere della Commissione relativamente alla considerazione dell'effetto dissuasivo, in violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio della certezza del diritto.

Le ricorrenti sostengono infine che la decisione impugnata rappresenta uno svilimento di potere, in quanto imputa ad esse la responsabilità dell'infrazione commessa dalla loro controllata e le condanna in solido con essa.

In via subordinata, le ricorrenti sostengono che l'ammenda inflitta alla loro controllata, al pagamento della quale esse sono

tenute congiuntamente ed in solido, dovrebbe essere ridotta ad una cifra adeguata. Esse chiedono di beneficiare di una riduzione del 25 % dell'importo di base dell'ammenda loro inflitta, nonché della concessione di circostanze attenuanti, essendo esse state condannate quasi contemporaneamente a pagare ammende rilevanti in due vicende simili.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — FMC Foret/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-191/06)

(2006/C 212/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Foret S. A. (Sant Cugat del Vallés, Spagna) (rappresentante: M. Seimetz, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annulare la decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006)1766 finale, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido d'idrogeno e perborato) nella parte in cui impone un'ammenda alla ricorrente;
- in subordine, ridurre l'ammenda imposta alla ricorrente, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la sua domanda la ricorrente chiede, per la parte che lo riguarda, l'annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006)1766 finale, nel caso COMP/F/38.620 — Perossido d'idrogeno e perborato, in base alla quale la Commissione riteneva che l'impresa interessata aveva violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE partecipando ad un'infrazione unica e continuata concernente il perossido d'idrogeno e il perborato di sodio e riguardante l'intero territorio dello SEE, consistente principalmente in scambi, tra concorrenti, d'informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità di produzione nello SEE e nel controllo delle intese anticoncorrenziali.

A sostegno delle proprie istanze per una riduzione degli addebiti, la ricorrente contesta principalmente il grado probatorio degli elementi prodotti dalla Commissione a suo carico e, in secondo luogo, sostiene che siano stati violati i suoi diritti di difesa.

La ricorrente, in primo luogo, accusa la Commissione di non aver adempiuto all'onere della prova e di non essersi impegnata in una ragionevole valutazione della prova relativa all'esistenza di un cartello. Così il ricorrente critica la Commissione per essersi basata su allegazioni vaghe e infondate contenute in domande di trattamento favorevole presentate da altre imprese, nonostante le preoccupazioni del suo consigliere auditore.

La ricorrente inoltre sostiene che né la sua testimonianza né gli elementi di prova prodotti a vari livelli del procedimento per dimostrare la falsità delle accuse mosse nei suoi confronti sono state contestate, per essere infine respinte dalla Commissione senza giustificazione.

La ricorrente, in secondo luogo, accusa la Commissione di avere illegittimamente respinto le prove da essa prodotte. A questo riguardo, sarebbe stato negato il diritto di difesa con riferimento all'accesso alle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti della Commissione, laddove essa afferma di aver dimostrato, nella propria risposta, il suo rifiuto di partecipare ad attività di cartello.

Infine la FMC Foret ritiene l'ammenda emessa dalla Commissione contro di essa eccessiva e sproporzionata con riferimento al suo fatturato e tenuto conto del ruolo del tutto passivo che essa sostiene di aver avuto nel presunto cartello.

Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Caffaro/Commissione

(Causa T-192/06)

(2006/C 212/72)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Caffaro S.r.l. (Rappresentanti: Alberto Santa Maria e Claudi Biscaretti di Rufia, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione del 3 maggio 2006 C(2006)1766 def., nel caso COMP/F/38.620 — *Perossido di idrogeno e perborato di sodio* nella parte in cui infligge a Caffaro S.r.l., in solido con SNIA S.p.A., un'ammenda pari a 1,078 milioni di euro.

- in via subordinata, ridurre l'ammenda comminata dalla Commissione a Caffaro S.r.l. ad un valore simbolico.
- in via di ulteriore subordine, ridurre in modo sostanziale l'ammontare dell'ammenda inflitta a Caffaro S.r.l., tenendo conto della minor durata dell'infrazione ascrivibile a quest'ultima e riscontrando la sussistenza delle circostanze attenuanti.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 *L'air Liquide/Commissione*.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere:

- Che essa sarebbe da considerare piuttosto come «vittima» che come partecipe al cartello del perossido di idrogeno. Viene affermato a questo riguardo che la Convenuta, nella sua valutazione della posizione di Caffaro nel procedimento in questione, ha del tutto omesso di considerare che la medesima società, ben lungi dell'aver tratto giovamento del cartello in questione, è uscita dal mercato del perborato di sodio (PBS) esattamente conseguenza degli accordi illeciti intervenuti nel mercato del perossido di idrogeno (HP). La ricorrente ha sottolineato di fronte alla Commissione che fabbricava unicamente PBS, che solo era un cliente di HP, e che quindi non poteva essere un membro del cartello relativo all'HP dove sarebbe stata vittima della collusione stessa.
- Che la Convenuta sarebbe incorsa in un altro errore manifesto laddove ha utilizzato per tutti i partecipanti alla infrazione, tranne la ricorrente, le quote di mercato globale nel 1999, l'ultimo anno intero dell'infrazione concernente entrambi prodotti (HP e PBS). Sorprendentemente, con riguardo a Caffaro, la Commissione ha invece utilizzato i dati di mercato del 1998, allorquando, per consolidata giurisprudenza, la Commissione, ai fini della valutazione del peso specifico di un'impresa, deve prendere in considerazione il fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento. Si rammenta al riguardo che la giurisprudenza ha interpretato tale principio nel senso che soltanto l'utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese partecipanti alla medesima violazione garantisce la parità di trattamento.

La ricorrente fa anche valere:

- La violazione dei diritti della difesa, per quanto riguarda il fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla Convenuta, alla riunione di Bruxelles, del 26 novembre 1998, non hanno partecipato rappresentanti di Caffaro.
- L'errata applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1/2003, e della causa di prescrizione ivi prevista, nella misura in cui Caffaro avrebbe interrotto la partecipazione alla presunta intesa più di cinque anni prima dell'avvio dell'indagine della Commissione nei propri confronti.

Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — SNIA/Commissione

(Causa T-194/06)

(2006/C 212/73)

Lingua processuale: italiano

dopo l'uscita del mercato degli agenti sbiancanti, e che, come già ribadito, l'influenza decisiva di Caffaro S.p.A. sdu ICC nel periodo rilevante non sarebbe stata in alcun modo dimostrata dalla Commissione.

— Che l'unica responsabile della presunta infrazione è ICC (oggi Caffaro S.r.l.), che peraltro non ha cessato di esistere giuridicamente, ma ha semplicemente cambiato denominazione. D'altro canto, anche ove si volesse ritenere che Caffaro S.p.A. fosse responsabile della presunta infrazione, il successore giuridico di quest'ultima è Caffaro S.r.l. e non SNIA.

Parti

Ricorrente: SNIA S.p.A. (Rappresentanti: Alberto Santa Maria e Claudi Biscaretti di Rufia, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione del 3 maggio 2006 C(2006)1766 def., nel caso COMP/F/38.620 — *Perossido di idrogeno e perborato di sodio* nella parte in cui infligge a SNIA S.p.A. tra le proprie destinatarie infliggendole, in solido con Caffaro S.r.l., un'ammenda pari a 1,078 milioni di euro.

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisone impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 L'air Liquide/Commissione.

Viene sottolineato a questo riguardo che, in questa decisione, la Convenuta afferma che Industrie Chimiche Caffaro S.p.A (ICC) era, al tempo dei fatti, dipendente da un punto di vista decisionale, non soltanto dal Caffaro S.p.A., società quotata nella borsa italiana e controllante ICC al 100 %., ma anche dalla ricorrente stessa, azionista maggioritaria di Caffaro S.p.A., tra il 53 % ed il 59 %. Essenzialmente sulla base di questo passaggio indiretto, la ricorrente verrebbe considerata responsabile in solido dell'infrazione che la Commissione addebita a Caffaro S.r.l.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere:

- Che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra SNIA e ICC nel periodo contestato. La Commissione non avrebbe neppure dimostrato l'esistenza, nello stesso periodo, di un rapporto di dipendenza tra Caffaro S.p.A. e ICC.
- Che, per quanto riguarda la rilevanza della fusione tra Caffaro S.p.A. e SNIA ai fini dell'individuazione di un'influenza decisiva di SNIA, la Commissione ha ignorato la circostanza che la fusione per incorporazione della società Caffaro S.p.A. nella SNIA S.p.A. (così come il mutamento di denominazione sociale della società ICC in Caffaro S.p.A., oggi Caffaro S.r.l.) è avvenuta nel 2000, vale a dire, un anno

Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Solvay Solexis/Commissione

(Causa T-195/06)

(2006/C 212/74)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Solvay Solexis S.p.A. (Rappresentanti: Tommaso Salonicco e Gian Luca Zampa, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare parzialmente la decisione, in particolare gli articoli 1, 2, e 3, e ridurre di conseguenza la sanzione inflitta a Solexis.
- ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento, ivi compresi i costi sopportati dal ricorrente in relazione al pagamento in tutto o in parte della sanzione ovvero per la prestazione della garanzia bancaria.

Motivi e principali argomenti

La decisone impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 L'air Liquide/Commissione. Questa decisione ha stabilito che Solexis è solidariamente responsabile con Edison S.p.A. per un'ammenda pari a 25,619 milioni di euro. La responsabilità della ricorrente trae esclusivamente origine dalla condotta della società Ausimont S.p.A., che, all'epoca dei fatti, era soggetta al controllo solitario di Edison.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere che la sanzione che gli è stata imposta dalla decisione oggetto del ricorso è da considerarsi erroneamente determinata a seguito:

- Dell'erroneo accertamento della durata dell'infrazione, la quale avrebbe avuto luogo dal maggio/settembre 1997 a maggio 2000, e non, per quanto riguarda la ricorrente stessa, maggio 1995 a dicembre 2000.
- Dell'erroneo accertamento circa l'essenza di un qualsiasi impatto e applicazione sul mercato dell'infrazione, nonché del ruolo passivo che avrebbe svolto la ricorrente, nel periodo compreso fra maggio 1995 e maggio/settembre 1997.
- Della sua mancata partecipazione all'accordo sulla limitazione di capacità. La Commissione avrebbe ignorata, nel imporre la sanzione il fatto che Ausimont non ha mai aderito, né nel 1997, né in un secondo momento, all'intesa sulla riduzione/limitazione della capacità produttive. L'infrazione attribuibile a Ausimont sarebbe dunque meno grave di quella commessa da altre imprese, in ragione del suo minore impatto sulla concorrenza, anche in applicazioni dei principi fondamentali di parità di trattamento, equità e proporzionalità.
- Alla mancata considerazione della sua cooperazione. In fatti, la Convenuta non avrebbe riconosciuto alla ricorrente alcun beneficio in relazione alla cooperazione dalla stessa prestata, ne a seguito della sua partecipazione alla procedura de leniency, né a titolo di circostanza attenuante prevista dagli Orientamenti

Per ultimo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità.

Ricorso presentato il 19 luglio 2006 — Edison/Commissione

(Causa T-196/06)

(2006/C 212/75)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Edison S.p.A. (Rappresentanti: Mario Siragusa, Roberto Casati, Matteo Beretta, Pietro Merlini e Eugenio Bruti Liberati, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione del 3 maggio 2006 (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato di sodio) nella parte in cui la riguarda.

— in via subordinata, annullare o ridurre l'ammenda comminata a EDISON con la decisione impugnata.

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 L'air Liquide/Commissione. Questa decisione ha ritenuto la ricorrente responsabile in solido dell'infrazione commessa da Ausimont per l'intera durata della sua partecipazione al Cartello, e, a motivo di tale infrazione, le ha comminato un'ammenda pari a 58,125 milioni di euro, di cui 25,619 milioni in solido con Solvay Solexis S.p.A.. Viene precisato a questo riguardo che quest'ultima società è controllata attualmente da Solvay SA/NV, ma che, nel periodo dell'infrazione, con la ragione sociale di Ausimont S.p.A., era controllata indirettamente da Montedison (ora EDISON).

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

- La violazione di essenziali principi di procedura, in particolare del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, nonché degli artt. 27, primo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1/2003 e 11, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 773/2004, per avere utilizzato per la prima volta nella Decisione, a sostegno delle proprie tesi accusatorie, la circostanza che, per gran parte del periodo dell'infrazione, il presidente plenipotenziario di Ausimont era altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Montecatini, vale a dire, la società intermedia interamente controllata da Montedison (ora EDISON), che deteneva l'intero capitale sociale di Ausimont.
- La violazione dell'art. 81 del Trattato CE, per erronea imputazione alla ricorrente dell'infrazione alle regole di concorrenza commessa da Ausimont. Da un canto, la Convenuta avrebbe errato nel concludere che la partecipazione totalitaria al capitale di un'impresa è sufficiente a far sorgere la presunzione secondo cui la controllante esercita un'influenza determinante sul comportamento della controllata e quindi la controllata può essere considerata responsabile in solido dell'infrazione commessa dalla controllata. Da un altro canto, la ricorrente deduce la contraddittorietà e la carenza di motivazione della Decisione impugnata e la violazione dell'art. 81 del Trattato CE relativamente alla conclusione secondo cui nel caso di specie sarebbero presenti «altri elementi» che indicherebbero che Ausimont non era un'entità autonoma capace di decidere la propria strategia commerciale.

La ricorrente fa anche valere la violazione del dovere di motivazione, nella misura in cui la Convenuta avrebbe omesso di considerare l'insieme di prove documentali e circostanze fattuali fornite da EDISON a sostegno dell'autonomia di cui godeva Ausimont nel determinare le proprie politiche commerciali.

Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — FMC/Commissione
(Causa T-197/06)

(2006/C 212/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Corporation (Philadelphia, USA) (Rappresentanti: C. Stanbrook, Q. C., e Y. Virvilis, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nei limiti in cui si applica alla FMC Corporation; e
- in subordine, riduzione della multa imposta alla FMC Corporation; e
- condanna della Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., caso COMP/F/38.620 — Perossido e perborato di idrogeno, mediante la quale la Commissione ha stabilito che la ricorrente aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, partecipando ad un cartello che consisteva principalmente in scambi tra imprese in concorrenza di informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità di produzione nel SEE e nel monitorare gli accordi anticompetitivi.

La ricorrente invoca due motivi di ricorso a sostegno della sua domanda e asserisce, in generale, di non essere responsabile delle violazioni della sua controllata Foret, in quanto non avrebbe esercitato un'influenza decisiva su di essa.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione contestata è motivata in modo inadeguato.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata è viziata in fatto e in diritto, in quanto:

- a) le conclusioni della Commissione sono basate su un'errata ricostruzione delle prove, su un'illegittima discriminazione nell'attribuire importanza diversa a diverse fonti di prova orale e, in generale, su un manifesto errore di valutazione;
- b) la Commissione ha usato un errato criterio legale di controllo ai fini della determinazione della responsabilità della ricorrente per la violazione commessa dalla Foret;
- c) la Commissione si è avvalsa di prove che non si riferivano al periodo dell'asserita violazione; e

d) la Commissione si è avvalsa di prove che non aveva notificato alla ricorrente come base del procedimento contro la società, negando così alla ricorrente l'opportunità di esercitare i diritti della difesa.

Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Akzo Nobel e altri/Commissione

(Causa T-199/06)

(2006/C 212/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Arnhem, Paesi Bassi), Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia), Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (Rappresentanti: C. Swaak, N. Neij, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare l'ammenda imposta alle ricorrenti dalla decisione contestata, oppure, in subordine, disporre che la riduzione del 40 %, concessa ai sensi della Leniency Notice [Comunicazione sulla riduzione delle ammende; in prosieguo: la «Leniency Notice»], sia aumentata del 10 %;
- condannare la Commissione alle proprie spese ed a quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ammenda ad esse imposta dalla decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., caso COMP/F/38.620 — Perossido e perborato di idrogeno, mediante la quale la Commissione ha stabilito che le ricorrenti avevano violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo partecipando ad un cartello consistente soprattutto in scambi tra imprese in concorrenza di informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione delle capacità di produzione nel SEE e nel monitorare gli accordi anticompetitivi. Le due ricorrenti Akzo Nobel Chemicals Holding AB e Akzo Nobel NV sono ritenute solidalmente e individualmente responsabili per la violazione commessa dalla ricorrente Eka Chemicals AB (in prosieguo: l'«Eka»).

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 235 CE non fornendo alcuna motivazione nel concedere la sola riduzione del 40 % dell'ammenda nell'ambito di una fascia del 30 — 50 %, malgrado la cooperazione dell'Eka corrisponda ampiamente ai criteri della Leniency Notice (¹).

In subordine, le ricorrenti chiedono che la riduzione del 40 % dell'ammenda, concessa ai sensi della Leniency Notice, sia aumentata del 10 %, sulla base del fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato la detta Leniency Notice, in quanto all'Eka non sarebbe stata concessa la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene la sua cooperazione abbia pienamente soddisfatto i criteri stabiliti al punto 23, n. 2, della Leniency Notice. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha pertanto violato il loro legittimo affidamento.

Inoltre, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto avrebbe disciplinato:

- i) situazioni simili, cioè quelle dell'Eka e dell'Arkema, le cui cooperazioni ha pienamente soddisfatto i criteri di cui al punto 23 della Leniency Notice, in modo diverso, concedendo la massima riduzione possibile nella fascia rilevante soltanto all'Arkema, e
- ii) situazioni diverse, cioè quelle dell'Eka e della Solvay, in modo simile, concedendo ad entrambe una riduzione dell'ammenda che non è la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene l'Eka, a loro avviso, abbia fornito una cooperazione più valida e tempestiva che non la Solvay.

(¹) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 29 giugno 2006 — UNIPOR-Ziegel-Marketing/UAMI — Dörken (DELTA)

(Causa T-159/05) (¹)

(2006/C 212/78)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2006 — Marker Völk/UAMI — Icon Health & Fitness Italia (MOTION)

(Causa T-217/05) (¹)

(2006/C 212/79)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 205 del 20.8.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 5 luglio 2006 — Deutsche Telekom/UAMI (Alles, was uns verbindet)

(Causa T-18/06) (¹)

(2006/C 212/80)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2006 — Cofira-Sac/Commissione

(Causa T-43/06) (¹)

(2006/C 212/81)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 luglio 2006 — Tas/Commissione

(Causa F-12/05) ⁽¹⁾

(Assunzione — Concorso generale — Requisiti di ammissione — Mancata ammissione alle prove — Diplomi — Qualifica professionale — Parità di trattamento)

(2006/C 212/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: David Tas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)

Oggetto della causa

Annnullamento della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alle prove del concorso EPSO/A/4/03 per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori aggiunti di grado A8 nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia» e «Audit».

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.5.2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-124/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Prima Sezione) 12 luglio 2006 — D/Commissione

(Causa F-18/05) ⁽¹⁾

(Malattia professionale — Domanda di riconoscimento dell'origine professionale dell'aggravamento della malattia di cui soffre il ricorrente)

(2006/C 212/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: D (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Van Rossum, S. Orlandi e J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente)

Oggetto della causa

Annnullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dell'origine professionale della malattia di cui soffre

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione della Commissione delle Comunità europee di rigettare la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia ovvero dell'aggravamento della malattia del ricorrente è annullata.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alla totalità delle spese.*

⁽¹⁾ GU C 155 del 25.6.2005 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-147/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 — E/Commissione

(Causa F-5/06) (¹)

(Dipendenti — Legittimità dei procedimenti interni — Comportamento assertivamente colposo di dipendenti nell'ambito di una procedimento disciplinare e di un procedimento per il riconoscimento dell'origine professionale di una malattia — Riparazione del danno — Ricevibilità — Interesse ad agire — Atto confermativo)

(2006/C 212/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: E (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, l'annullamento della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 ottobre 2005 che respinge il reclamo della ricorrente diretto a far verificare la legittimità di un procedimento disciplinare e di un procedimento per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia della ricorrente e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto per manifesta irricevibilità.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 74 del 25.3.2006

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere contratti (AACC) 22 marzo 2006;
- ordinare all'AACC l'assunzione del ricorrente al grado 16 del gruppo di funzioni IV;
- condannare la convenuta al pagamento di un congruo indennizzo.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già agente locale assistenza tecnica (ALAT), è stato assunto come agente contrattuale e inquadrato nel grado 14 del gruppo di funzioni IV.

Col suo ricorso egli sostiene che la convenuta ha fatto inesatta applicazione della normativa pertinente, specialmente degli artt. 82, n. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) e 2 delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) 49-2004. A suo avviso, l'interpretazione che essa ha fornito del termine «diploma» figurante nei detti articoli è inesatta ed arbitraria. Nel valutare l'esperienza professionale del ricorrente la convenuta avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le attività da lui svolte in seguito al conseguimento del «kandidaatsdiploma».

Il ricorrente fa altresì valere che, pur essendo stato ALAT prima di essere assunto come agente contrattuale, deve essergli comunque applicato il principio posto all'art. 86 RAA, ai cui termini l'agente contrattuale che cambi impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Lofaro/Commissione

(Causa F-75/06)

(2006/C 212/86)

Lingua processuale: il francese

Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Bakema/Commissione

(Causa F-68/06)

(2006/C 212/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. L. Rijpkema)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 28 settembre 2005 di licenziare il ricorrente al termine del suo periodo di prova, nonché il rapporto relativo al periodo di prova sul quale è fondata tale decisione;

- per quanto necessario, annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) 31 marzo 2005 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a risarcimento del pregiudizio subito, danni valutati ex aequo et bono in una cifra pari a EUR 85 473 a titolo di danno materiale e a EUR 50 000 a titolo di danno morale, con riserva di aumento o di diminuzione in corso di giudizio;
- condannare alle spese la Commissione delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già agente temporaneo della Commissione, era stato assunto dal 16 settembre 2004 al 15 settembre 2009, in base a un contratto che prevedeva un periodo di prova di sei mesi, conformemente all'art. 14 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA). Dopo un primo rapporto informativo negativo, un prolungamento del periodo di prova di ulteriori sei mesi e un secondo rapporto informativo negativo, la convenuta ha posto termine al suddetto contratto.

Con il suo ricorso il sig. Lofaro fa valere che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione in quanto, da un lato, si sarebbe basata su fatti inesatti ovvero avrebbe mal interpretato fatti e, dall'altro, gli avrebbe addebitato problemi dei quali egli non poteva essere responsabile.

La convenuta avrebbe inoltre violato i principi generali volti a garantire il diritto alla dignità e alla difesa e formulato censure superflue.

Infine, non redigendo il rapporto informativo entro un mese dalla fine del periodo di prova, essa avrebbe disatteso l'art. 14 RAA.

Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica 13 luglio 2006 — Lacombe/Consiglio

(Causa F-9/05) ⁽¹⁾

(2006/C 212/87)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della seduta plenaria ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 115 del 14 maggio 2005 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il n. T-116/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).

III

(*Informazioni*)

(2006/C 212/88)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 190 del 12.8.2006

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 178 del 29.7.2006

GU C 165 del 15.7.2006

GU C 154 del 1.7.2006

GU C 143 del 17.6.2006

GU C 131 del 3.6.2006

GU C 121 del 20.5.2006

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX:<http://europa.eu.int/celex>
